

**ORIGINALE**

302

\* O.

u / 2009 CC

SENT. N.

7 / 2009 CC

REG IMP.

121 / 2010

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**RICORSO PER CASSAZIONE**

*Proc. n. 9066/07 R.G.N.R. e n. 4/2009 C.A.A. R.G. di Perugia*

Ecc.ma Corte Suprema di Cassazione,

il sottoscritto **Avv. Valter Biscotti**, del foro di Perugia, difensore di fiducia del Sig. **GUEDE RUDY HERMANN**, nato ad Agou (Costa d'Avorio) il 26.12.1985, attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Viterbo, in relazione al procedimento in epigrafe indicato, con il presente atto, dichiara di proporre, come in effetti propone

**RICORSO**

avverso la sentenza n. 7/2009 CC. Sent, emessa dall'Ecc.ma Corte di Assise di Appello di Perugia in data 22.12.2009, depositata in data 22.03.2010, con la quale, in parziale riforma della sentenza impugnata, Guede Rudy Hermann è stato condannato alla pena di anni 16 di reclusione, per i seguenti

**MOTIVI**

- 1) **Violazione dell'art. 606, lett b) ed e), c.p.p.: inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale e mancanza o manifesta illogicità della motivazione.**

Preliminarmente giova ricordare che quello celebrato è stato a tutti gli effetti un processo indiziario, con ciò che ne deriva in tema di prova.

Secondo l'insegnamento di Codesta Corte di Cassazione, infatti, *"il Giudice del merito, in tema di valutazione della prova in un procedimento di natura squisitamente indiziaria, a fronte della molteplicità degli indizi, deve correttamente procedere in primo luogo all'esame analitico di ciascuno di essi, qualificandone i connotati individuali di precisione e gravità, e poi alla sintesi finale, collegandoli tutti ad una sola ipotesi di fatto e collocandoli armonicamente in un unico contesto, dal quale sia lecito inferire logicamente, sulla base di regole di esperienza consolidate e affidabili, l'esistenza del fatto incerto - nella specie, l'attribuibilità dell'episodio omicidiario all'imputato - provato secondo lo schema del sillogismo giudiziario"* (ex pluribus, Cass., Sez. I, 22.01.2001, n. 7692).

CORTE D'APPELLO DI PERUGIA  
SEZIONE PENALE

Depositato in Cancelleria oggi 5.5.2010 AW.  
COLLABORATORE DI CANCELLERIA  
BISCOTTI

Così non è stato nel procedimento *de quo*, nel quale, prima il Giudice di primo grado, e, successivamente, la Corte di Assise di Appello di Perugia ha ritenuto provata la penale responsabilità dell'imputato sulla base di elementi equivoci, suscettibili di antitetica significazione e contrastanti tra loro, di guisa che essi non *"confluiscono abduttivamente, sul piano logico - giuridico e secondo gli ordinari canoni di razionalità dell'esperienza umana, in una ricostruzione logica e unitaria del fatto omicidiario"*.

Peraltro, è da evidenziare che la Corte non ha adempiuto neanche al dovere *"di dar conto della ricorrenza, negli indizi utilizzati per stabilire l'esistenza del fatto di reato, dei requisiti della gravità, della precisione e della concordanza"*, come richiesto da Codesta Corte Suprema (*ex pluribus*, Cass., Sez. I, 24.06.1992, n. 9700), requisiti che in realtà non sussistono, atteso che ciascuno degli elementi indizianti posti a fondamento dell'affermazione di colpevolezza, se letto alla luce delle risultanze processuali che la sentenza impugnata del tutto illegittimamente ignora, si presta ad interpretazioni alternative altrettanto verosimili.

Ne consegue, in punto di diritto, che detto *modus iudicandi* si trasmuta, sotto il profilo strettamente processuale, in un vizio di motivazione che va censurato.

Nello specifico, si registra una palese carenza motivazionale ex art. 606, lett. e), c.p.p., ovvero un'inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale ex art. 606, lett. b) c.p.p. in ordine ai seguenti punti:

**A) Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 192, c.p.p. Mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta violenza sessuale.**

Con il primo motivo di appello si evidenziava l'erronea valutazione del Giudice di prime cure in ordine alla sussistenza della violenza sessuale.

La Corte di Assise di Appello ha ritenuto che gli argomenti addotti non fossero *"convincenti e (...) idonei ad inficiare l'impianto argomentativo della impugnata sentenza a sostegno della tesi contraria"*.

Ciò, sui seguenti presupposti: *"1) l'imputato fu presente sulla scena del delitto (...) prima durante e dopo l'omicidio; 2) sul corpo della povera Meredith sono state rinvenute tracce di un rapporto sessuale con il Guede (...) conclusosi con la mera penetrazione del pene o delle dita, non essendo state rinvenute tracce di sperma; 3) sul*

reggiseno della ragazza e sul polsino della felpa, dalla stessa indossata quella sera, è stato rinvenuto altro materiale biologico riconducibile al Guede; 4) sul corpo della vittima sono state riscontrate (...) ben 43 lesioni”.

E' di tutta evidenza, tuttavia, come tali indici, nonché gli altri elementi evidenziati aliunde dal Giudice di appello per provare la violenza sessuale, non siano *ex sibus* rivelatori di un'avvenuta violenza sessuale.

Data la complessità dell'argomento e la molteplicità dei temi da affrontare, per chiarezza espositiva, si procederà nella trattazione del *thema* in oggetto mediante separati paragrafi.

Nel dettaglio:

1- *Le tracce del Guede nell'abitazione del delitto e sul cadavere di Meredith.*

Quanto ai punti *sub 1), 2) e 3)* enucleati dalla Corte, è lo stesso Guede ad aver ammesso sin da subito di essere stato in quella casa nel momento del delitto e di avere avuto un approccio sessuale con la vittima, con la conseguenza che è assolutamente naturale che il tampone vaginale abbia individuato il suo aplotipo Y, nonché che tracce del suo materiale biologico siano state rinvenute sugli indumenti indossati da Meredith Kercher. Il tutto senza considerare che la difesa dell'imputato ha manifestato dubbi in ordine all'attendibilità delle risultanze scientifiche di che trattasi, prospettando il rischio, serio e concreto, di contaminazioni tra i vari reperti.

Al riguardo, la Corte ha escluso categoricamente tale evenienza, richiamando quanto riferito dalla Dott.ssa Stefanoni in ordine al rispetto di tutte le procedure da parte della Polizia scientifica intervenuta *in loco*: “cambio di guanti ad ogni prelievo di materiale ritenuto significativo, cambio di coperture dei calzari e passaggi controllati da una zona all'altra della casa, uso di pinzette monouso e di bustine di plastica in cui infilare i reperti, di tute e mascherine...”.

In realtà, però, è sufficiente guardare i filmati dei sopralluoghi effettuati nell'abitazione di Via della Pergola per comprendere come quanto riferito sia ben lontano dall'effettivo *modus operandi* degli operatori, con la conseguenza che è ben possibile che vi sia stata una qualche forma di contaminazione endogena tra vari reperti, le cui risultanze non possono che essere falsate e, dunque, inutilizzabili.

L'errore *in facto*, pertanto, si trasmuta in un palese vizio della motivazione che travisa le risultanze processuali, vizio censurabile in questa sede.

2- *Inattendibilità del racconto del Guede: mancanza di rapporti pregressi tra l'imputato e la Kercher e mancanza di confidenza ai rispettivi amici dell'interesse reciproco.*

Quanto alla versione fornita dal Guede in ordine al rapporto sessuale consenziente, viene liquidato dalla Corte come “*inattendibile*”, sul presupposto che non vi sarebbe la prova di contatti pregressi tra l'imputato e la vittima e che gli stessi non avrebbero fatto oggetto di confidenze ai rispettivi amici l'interessamento per l'altro.

L'argomento non convince e senz'altro non è idoneo a dimostrare l'inattendibilità delle dichiarazioni del Guede.

In primo luogo, è comprovato che il Guede e la Kercher si conoscessero e avessero avuto modo di incontrarsi più volte: pacifico è che i due si fossero visti nel locale Shamrock, in occasione della partita di rugby Inghilterra – Sudafrica, nell'abitazione dei ragazzi del piano di sotto di via della Pergola, nonché al Domus nella notte di Halloween.

A ciò si aggiunga che entrambi vivevano in una realtà piccola come Perugia, e frequentavano lo stesso circuito di amicizie e di locali – basti pensare che il Guede era solito giocare a basket proprio sul campetto di Piazza Grimana, praticamente a due passi dall'abitazione della Kercher.

Del resto, le stesse motivazioni usate dal GUP, integralmente richiamate dalla Corte territoriale, al fine di provare la conoscenza (e pertanto il concorso) tra il Guede e gli altri imputati, possono ben essere utilizzate per ritenere provata o, quanto meno, a non escludere la conoscenza tra il medesimo e la Kercher (ma sul punto si tornerà in seguito).

Ed invece la Corte, utilizzando evidentemente “due persi e due misure”, ha del tutto disatteso tale rilievo, con ciò forzando i dati istruttori e palesando una manifesta contraddittorietà motivazionale sul punto.

Contraddittorietà e/o illogicità che si ripete ulteriormente quando la medesima Corte, a sostegno della presunta inattendibilità di Rudy, evidenzia la circostanza superiormente richiamata, che né il medesimo, né Meredith ebbero mai a confidare ai rispettivi amici il proprio interesse reciproco.

Al riguardo per nulla preso in considerazione dalla Corte è quanto dedotto nei motivi di appello in ordine al fatto che la conoscenza tra i due fosse recente e l'interesse senz'altro

agli albori (che non si trattasse certamente di un fidanzamento ufficiale è pacifico, né questa difesa lo ha mai affermato).

Era dunque ben possibile che i due non avessero confidato agli amici il loro interessamento reciproco ovvero che i soggetti che presumibilmente dovevano essere i destinatari di tali confidenze non avessero dato peso alla cosa ovvero, ci si riferisce ai c.d. "amici" di Rudy, siano stati reticenti.

Del resto, è la stessa Corte a tratteggiare la personalità di Meredith, come una ragazza discreta, "*la cui riservatezza era ben nota alla cerchia di amicizie e conoscenze, tanto da apparire altezzosa*" (pag. 37).

E se tali argomentazioni sono state ritenute valide per escludere che "*possa aver aperto la porta di casa al Guede (...) e poco dopo, aver avuto con lo stesso delle effusioni ed un rapporto sessuale, interrotto a causa della mancanza di preservativi*" (pag. 37), non si comprende perché si escluda a priori che la sua riservatezza non possa parimenti giustificare la mancanza della confidenza alle amiche in ordine alla conoscenza ovvero all'interessamento per Rudy.

Del resto, è comprovato che Meredith aveva sottaciuto altre cose inerenti il suo stile di vita alle amiche (*id est*: l'uso di *cannabis*), e pertanto *a fortiori*, è ben possibile ipotizzare che abbia mantenuto lo stesso contegno "reticente" con riguardo alla conoscenza e all'incontro con il Guede.

Anche sul punto, pertanto, l'impugnata sentenza è palesemente contraddittoria.

Ma, in ogni caso, è evidente come dalla mancanza confidenza in tal senso non sia in alcun modo possibile inferire logicamente la mancanza di interesse e addirittura la mera conoscenza reciproca, come invece ha fatto la Corte, che, con una mera presunzione, ha forzato le emergenze processuali, con ciò che ne deriva in termini di coerenza motivazionale.

3- *La riservatezza di Meredith.*

Meredith era verosimilmente sì una ragazza riservata, ma tale aspetto caratteriale è comprovato che non le abbia mai impedito di vivere la sua età serenamente e spensieratamente, lasciandosi andare talvolta all'uso di alcool e droghe, nonché a rapporti, anche fisici, con persone che di certo non potevano essere considerati "il fidanzato"; emblematico al riguardo è quanto dichiarato da Giacomo Silenzi.

Tutti elementi questi che di certo non fanno della Kercher una ragazza fuori dal comune, atteso che rientrano tutti nella ordinarietà del *modus vivendi* di una ragazza di vent'anni, desiderosa, come è giusto che sia, di divertirsi e fare nuove esperienze.

Tuttavia, emerge con evidenza lampante come tali dati, ripetesi, assolutamente comprovati, non siano minimamente stati presi in considerazione dalla Corte di Assise di Appello per ritenere possibile che la Kercher abbia effettivamente aperto la porta a Rudy e si sia lasciata andare ad effusioni con lo stesso, ennesima manifesta illogicità rinvenibile chiaramente nell'*iter* logico seguito dalla Corte.

Per quanto sopra, è chiaramente evidente come tutte le considerazioni svolte *ope judicis* in ordine alla mancanza di conoscenza tra il Guede e la Kercher, all'inesistenza di rapporti ovvero contatti pregressi tra i medesimi, nonché all'asserita "*inattendibilità*" del racconto del primo, costituendo, come poc'anzi spiegato, soltanto il risultato di una indebita selezione degli atti, ovvero di mere presunzioni sganciate da riscontri oggettivi, non siano in alcun modo idonei a corroborare e, tanto meno, a provare, come si pretende di fare, l'ipotesi della violenza sessuale e, con ciò, palesino chiaramente una illogicità e/o contraddittorietà intrinseca ed estrinseca, che non può che essere censurata.

#### 4- *Le lesioni sul cadavere della Kercher.*

Lo stesso dicasi in ordine al punto *sub 4)* evidenziato dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata: la circostanza che si è trattato evidentemente di un crimine violento è infatti assolutamente idonea a giustificare la consistenza e il numero delle lesioni subite dalla vittima, che è assai probabile, se non scontato, che abbia posto resistenza all'aggressore.

Tautologico, pertanto, è che dalle lesioni si faccia discendere la prova di un omicidio, in cui, a forza, si fa entrare anche la violenza sessuale.

Emblematico di ciò è che la Corte abbia fatto riferimento alla "*piccola ferita sulla guancia*", evidenziando che "*non avrebbe avuto senso se fosse stata procurata dopo la profonda ferita da taglio sul collo, risultata letale, mentre ne avrebbe avuto ove si fosse ipotizzato che fu finalizzata a vincerne la resistenza*".

Ed invero, nulla autorizza a ritenere non plausibile che quella stessa ferita sia stata cagionata, nel momento, sicuramente concitato, in cui l'aggressore (che non è provato sia un violentatore) ha cercato di attingere la vittima con i primi colpi, che, in ipotesi, potrebbe essersi divincolata.

Priva di valenza probatoria è inoltre la notazione secondo cui dalla *scena criminis* si evincerebbe che si sia trattato di “*un reato a sfondo sessuale*”.

La stessa scenda del crimine, infatti, è pacifico che è stata alterata, avendo terzi soggetti (non il Guede) proceduto alla simulazione, ma di questo si dirà più avanti.

Parimenti inconferenti risultano essere tutti quei rilievi di ordine statistico richiamati dalla Corte per inferire la prova della violenza sessuale.

La circostanza, infatti, che il cadavere di Meredith mostrasse segni compatibili con quelli lasciati da una attività sessuale di tipo violento, ovvero che la *scena criminis* ed il contesto omicidiario propendesse per un reato a sfondo sessuale, non è in alcun modo significativa sotto il profilo probatorio.

In tal senso, le macchie violacee di tipo ecchimotico in zona vaginale, sono sì riscontrabili, secondo l’*id quod plerumque accidit*, in assenza di lubrificazione vaginale, ma detta evenienza può pacificamente verificarsi, sia nell’eventualità di violenza, sia parimenti nell’eventualità di un rapporto consenziente, ma “frettoloso”, come evidenziato nell’atto di appello.

Concludere pertanto *sic et simpliciter* per la violenza sessuale, come fa la Corte, significa escludere ancora una volta un’ipotesi alternativa altrettanto valida e ben possibile in *rerum naturae*, con l’ovvia conseguenza di un giudizio distorto della realtà fattuale, ma anche, per ciò che qui interessa, di un *iter* argomentativo fallace.

Ed ancora.

5- *Il D.N.A. di Rudy sul polsino della felpa di Meredith.*

La circostanza che “*sul polsino della manica sinistra della felpa*” di Meredith, siano state rinvenute “*tracce del D.N.A. e del cromosoma Y*” di Rudy, nulla dimostra in ordine alla sussistenza della violenza sessuale.

Già sopra si è abbondantemente argomentato in ordine al fatto che tra i due la sera del delitto vi siano state delle effusioni e dei contatti che è ben possibile abbiano potuto lasciare le tracce *de quibus*.

Al riguardo, del tutto infondate ed illogiche sono *ictu oculi* le notazioni della Corte in ordine alla circostanza che “*le cellule epiteliali di sfaldamento si producono a causa di una consistente pressione della mano sull’oggetto e perciò interpretabili come atto di ritenzione del braccio di Meredith*”.

Prova evidente ne è il fatto che sulla borsa è stato rinvenuto un quantitativo di materiale biologico riconducibile al Guede di gran lunga superiore rispetto a quello presente sulla felpa.

Se così è, e così è, ne consegue che è tutt'altro che necessaria "*una consistente pressione*" per lasciare tracce di materiale biologico.

Ma anche tale logica constatazione è stata disattesa, sul presupposto, assolutamente non provato, che "*le cellule epiteliali di sfaldamento, rilasciate da una presa energica con le mani, possono essere più copiose in un oggetto rigido rispetto ad un oggetto più morbido, come poteva essere la felpa*", ulteriore conclusione assolutamente priva di qualunque riscontro scientifico.

Anzi, il contrario, proprio su un oggetto rigido e di consistenza liscia, quale la borsa, è più alta la possibilità che le tracce non vengano assorbite e, per così dire, si perdano.

Allo stesso modo, significativa, sebbene minimizzata dalla Corte, ad ulteriore riprova della indebita selezione delle emergenze processuali, con ciò che ne deriva in termini di logicità della motivazione, è anche la assoluta mancanza di ecchimosi sul polso che si assume sia stato stretto con quella "*consistente pressione*".

Ma anche sul punto la motivazione fornita dalla Corte ("*l'assenza di ecchimosi sul polso sinistro non appare significativa, avendo fatto la felpa da schermo o potendo ipotizzarsi che la pressione sia stata esercitata sulla stoffa, anziché sull'arto o anche che la stretta non sia stata talmente forte da incidere anche sull'arto*") non convince.

Se si parla di una necessaria "*consistente pressione*" per giustificare la costrizione e dunque l'immobilizzazione dell'arto, non può poi negarsi la circostanza, ammettendo l'ipotesi che "*la stretta non sia stata talmente forte da incidere anche sull'arto*".

O infatti la presa è stata energica tanto da opporsi alla resistenza di Meredith o non lo è stata, tant'è che non ha lasciato segni visibili sul polso.

*Tertium non datur.*

Ed ancora, privo di consistenza probatoria è il rilievo secondo cui la contenzione del braccio sarebbe suffragata anche dal fatto che è stata rinvenuta soltanto una ferita sulla mano.

Invero, già la scrivente difesa nell'appello aveva prospettato, oltre alla notazione, inferibile dall'*id quod plerumque accidit*, che la vittima fosse destrorsa (e che pertanto era più logico ipotizzare che si fosse difesa maggiormente con la mano destra), anche il



rilievo di carattere tecnico – scientifico secondo il quale lo “*shock ipovolemico insorto a causa della cospicua perdita ematica ha determinato la quasi immediata perdita di sensi e quindi impedito l’esecuzione di atti complessi*”.

Ma anche su detta obiezione, il Giudice di appello sorvola, con ciò dando ulteriormente prova della contraddittorietà del proprio *modus iudicandi*: dinanzi infatti alle risultanze segnalate ed alle argomentazioni svolte dalla difesa, ha optato, purtroppo, ancora una volta, per una lettura unilaterale del carteggio processuale, senza arrendersi all’evidenza, vale a dire che la violenza sessuale non vi è stata, o, quantomeno, non risulta in alcun modo provata (tanto meno “*al di là di ogni ragionevole dubbio*”).

Ma vi è di più.

Vi sono elementi di carattere tecnico – scientifico che dimostrano chiaramente come la felpa non fosse stata indossata da Meredith al momento del ferimento mortale, per cui si ritiene altamente probabile che la vittima se ne fosse spogliata poco prima di essere aggredita (nel momento dello scambio di effusioni con l’imputato, la stessa era indossata, come testimoniano le tracce biologiche del medesimo sull’indumento *de quo*).

Ed invero, come evidenziato dalla difesa, nell’eventualità che il capo fosse stato indosso alla vittima all’atto del ferimento mortale e fosse stato tolto in un momento successivo (del resto, il corpo, è stato rinvenuto praticamente nudo), la manica dell’indumento avrebbe sicuramente prodotto uno strisciamento delle piccole macchie di sangue presenti sulle mani, che, al contrario, appaiono nitide e rotondeggianti.

Ed ancora, a confermare la circostanza che la felpa non fosse indossata vi è l’ulteriore rilievo, anch’esso offerto al Giudice di appello dagli scriventi, secondo cui nell’ipotesi opposta il sangue assorbito dalla felpa sarebbe a sua volta stato assorbito dalla maglia bianca (indossata dalla vittima sotto alla felpa), producendo su di essa delle “macchie gemelle”, che invece non sono presenti.

Il tutto senza considerare che la felpa risulta maggiormente interessata da materiale ematico sulla parte destra, evenienza difficilmente verificabile se la stessa fosse stata effettivamente indossata, atteso che la ferita principale è stata inferta sul lato sinistro del collo.

Al riguardo, tuttavia, non solo la Corte ha ignorato le deduzioni della difesa, ma la sua motivazione è a dir poco sorprendente: “*altrimenti vi sarebbero state striature del*

*sangue e tracce di scivolamento sulla mano sinistra della ragazza, rilevando, in contrario, che (...) il sangue presente su quella mano, le vistose macchie di sangue visibili sull'arto in questione si produssero successivamente, quando già la felpa era stata tolta, per contatto dello stesso con il sangue che sgorgava copioso dalla ferita principale”.*

Il che significa, secondo quello che sembra essere il ragionamento di quello stesso Giudicante, che la felpa sarebbe stata sfilata subito dopo il ferimento mortale (perché assume la stessa indossata dalla vittima quando venne ferita mortalmente), ma in ogni caso, prima che la Kercher ebbe il tempo di toccare la ferita con la mano (perché non vi sono i segni tipici che si sarebbero inevitabilmente prodotti in ragione dello strisciamento del polsino e della manica sull'arto, se questo fosse già stato imbrattato di materiale ematico).

Ma anche tale argomento non convince, in quanto manifestamente illogico: si converrà con gli scriventi che non avrebbe avuto senso che l'aggressore, subito dopo aver inferto il colpo mortale, togliesse la felpa di dosso alla vittima, con il rischio, peraltro, in quei momenti sicuramente concitati, di lasciare tracce evidenti.

Ed ancora.

#### *6- La dinamica omicidiaria.*

Dal punto di vista del Giudice di prime cure e della corte di Assise di Appello si sarebbe trattato di un reato a sfondo sessuale, tant'è che, secondo questa prospettazione, sarebbe stata proprio la resistenza della vittima a non sottostare alle pratiche sessuali dei presunti aguzzini ad aver determinato eziologicamente l'omicidio.

Per questa ragione pare opportuno affrontare l'argomento della dinamica omicidiaria, ivi compresi la posizione ed i ruoli attribuiti ai vari soggetti asseritamente presenti contestualmente sulla *scena criminis*, in questa sede, onde dimostrare ulteriormente come la Corte territoriale anche sul punto abbia manifestato un iter logico – argomentativo carente e/o fallace.

A tal proposito, attraverso un analitico studio delle tracce di sangue rinvenute, nonché delle lesioni sul cadavere, la scrivente difesa ha rilevato che l'aggressore poteva essere verosimilmente posizionato dietro la vittima o comunque sul lato anteriore destro, mentre Meredith era posizionata sulle ginocchia quando ebbe a ricevere il colpo letale ovvero in piedi ed è caduta molto velocemente.

Sul punto è da registrare l'assoluta carenza motivazionale della sentenza del Giudice di appello, che omette qualunque riferimento alla dinamica e allo sviluppo dell'azione omicidiaria.

Ma vi è di più.

Assolutamente fuori da ogni logica, sia essa basata su dati empirici ovvero scientifici, e pertanto censurabile, è la statuizione in oggetto con riferimento all'abbigliamento indossato da Meredith all'atto dell'aggressione.

Al riguardo, pur senza voler trattare in questa sede il *thema* della simulazione, di cui si dirà più avanti, è necessario far riferimento anche a tale argomento per comprendere il vizio motivazionale della Corte sotto il profilo della manifesta illogicità, nonché della assoluta incompatibilità con le emergenze processuali.

Ed invero, quanto emerso nel corso del Giudizio evidenzia in modo lampante che vi è stata una alterazione della *scena criminis*, attribuibile a soggetti diversi dal Guede.

Ne consegue che Meredith è stata spogliata *post mortem*, e che, all'atto dell'aggressione, la stessa era completamente vestita, eccezion fatta per la felpa, di cui già si è detto.

*In primis*, il Giudice di appello assume che il **reggiseno** sia stato tagliato di netto e sfilato "*nei confusi momenti dell'aggressione sessuale*" (pag. 40).

Il realtà, però, le risultanze processuali evidenziate dalla difesa nell'atto di appello e ulteriormente argomentate nei "Motivi Aggiunti" collocano detta operazione in un momento temporale sicuramente successivo.

Emblematica, al riguardo, è la fotografia n. 268, che mostra chiaramente la presenza, in corrispondenza della scapola destra del cadavere di Meredith, di un diffuso imbrattamento ematico all'interno del quale è chiaramente visibile l'impronta in negativo della spallina del reggiseno, cui corrisponde perfettamente sul pavimento, ugualmente imbrattato di sangue, una analoga impronta in negativo.

Ciò significa che il reggiseno si trovava indosso al cadavere quando questo era già nella posizione in cui è stato rinvenuto e, pertanto, sicuramente dopo il ferimento mortale e la conseguente e copiosa perdita di sangue.

Dato ulteriormente confermato dal fatto che la spallina destra del reggiseno è completamente imbrattata di sangue sulla parte posteriore, e che sulle coppe dello stesso sono stati rinvenuti schizzi di sangue, evenienze queste che non si sarebbero potute

verificare nell'eventualità, prospettata dalla Corte, che il predetto capo fosse stato rimosso prima del ferimento, all'atto della ritenuta aggressione a sfondo sessuale.

Ma tali argomentazioni, senz'altro significative e perfettamente rispondenti al dato processuale, sono state del tutto ignorate dalla Corte, che ha disatteso, in questo caso, anche le conclusioni cui era pervenuto al riguardo il primo Giudice (che, al contrario, collocava lo sfilamento del reggiseno al momento della simulazione), senza tuttavia minimamente giustificare le proprie conclusioni sul punto.

Ma vi è di più.

Ancora più inaccettabile e pertanto da censurare con forza è l'assoluta mancanza di motivazione da parte del Giudice di appello con riguardo a tutti gli altri indumenti indossati da Meredith all'atto dell'omicidio e puntualmente segnalati dalla scrivente difesa.

*In species* si era evidenziato che al momento dell'aggressione la vittima indossava la maglietta bianca (trovata successivamente arrotolata sulla parte superiore del torace, notevolmente imbrattata di materiale ematico), nonché slip, pantaloni e scarpe (trovati successivamente sparsi in disordine sul pavimento, anch'essi interessati da copiose macchie di sangue).

Ciò sul dato oggettivo e in alcun modo smentibile che in caso contrario certamente sui suddetti indumenti non sarebbero stati rinvenute tracce così copiose di sangue o, quanto meno, non del calibro e della portata di quelle ivi presenti, o, se si vuole ragionare *a contrario*, sul rilievo che, diversamente, non si spiegherebbe la ragione per la quale il corpo di Meredith, che è stato attinto con plurimi colpi da arma da punta e da taglio, era praticamente privo di dette macchie di materiale ematico.

Come superiormente anticipato, la Corte non spende una sola parola su dette notazioni. Ma se così è, vale a dire se Meredith, per tutte le considerazioni sopra svolte, al momento dell'aggressione era vestita, è evidente che non era materialmente possibile che la stessa subisse una violenza sessuale, quanto meno nei termini descritti dal Giudice di prime cure e dalla Corte: toccamenti, sfregamenti, penetrazione manuale e addirittura genitale, e quant'altro.

Dinanzi a dati oggettivi che escludono la violenza, la Corte, ripetesi, ignorandoli completamente ed omettendovi qualunque riferimento, la assume provata.

Ed è evidente come ciò dimostri *ad abundantiam* l'illegittima selezione delle emergenze processuali, nonché il censurabile *modus iudicandi* adottato dalla Corte, che si trasmuta in una omessa e/o carente e/o illogica e/o contraddittoria motivazione.

7- *L'incidente probatorio.*

A destituire di fondamento tutte le elucubrazioni della Corte in ordine alla ritenuta violenza sessuale, oltre a quanto superiormente dedotto, vi è un ulteriore dato, vero e proprio punto cardine, del tutto disatteso dalla Corte territoriale, vale a dire l'incidente probatorio, le cui risultanze evidenziano che *“vi sono elementi che indicano il coinvolgimento di Meredith Kercher in attività sessuale recente rispetto al decesso; non è possibile, sulla base dei soli dati di competenza tecnico – biologica, definire se si sia trattato di attività sessuale consenziente o meno”*.

Al riguardo, la Corte si limita semplicemente a dare atto che *“la scienza medica, attraverso i consulenti e periti, non è stata in grado di concludere per l'esistenza o meno della violenza sessuale”* (pagg. 32-33).

Null'altro.

E, si converrà con gli scriventi che tale notazione è decisamente troppo poco per ritenere superato l'esito di un incidente probatorio, ulteriore lacuna motivazionale dell'impugnata statuizione.

**Non poter “definire se si sia trattato di attività sessuale consenziente o meno”, significa, sotto il profilo strettamente processuale, escludere che vi sia la prova dell'avvenuta violenza sessuale.**

L'illogicità e la contraddittorietà della motivazione della Corte di Assise di Appello, che pur ammettendo la mancanza della prova della violenza sessuale, l'ha data apoditticamente per provata, escludendo il punto di vista della difesa e selezionando miratamente soltanto gli elementi utili ai fini accusatori, pertanto, è in *re ipsa*.

*In conclusione:*

Tutti gli elementi richiamati dalla Corte a sostegno della sussistenza di detta violenza sessuale, nonché quelli volti ad affermare l'inattendibilità della versione del Guede, che al contrario ha mostrato di essere puntuale, coerente, nonché aderente al dato

processuale, non assurgono neanche la dignità di indizio, e men che meno può dirsi che gli stessi siano gravi precisi e concordanti.

Al riguardo, infatti, costante è l'insegnamento di questa Corte Suprema, che in più occasioni ha ribadito la necessità di un *“apprezzamento unitario degli indizi per la verifica della confluenza verso una univocità indicativa che dia la certezza logica dell'esistenza del fatto da provare”*, apprezzamento che, a sua volta, presuppone una *“previa valutazione di ciascun indizio”*; ciò in quanto *“una molteplicità di elementi ai quali fosse attribuibile rilevanza, non sulla base di regole collaudate di esperienza e di criteri logici e scientifici, ma bensì ed esclusivamente in virtù di melici intuizioni congetturali o di arbitrari e personaliste supposizioni, non consentirebbe di pervenire ragionevolmente ad alcun utile risultato probatorio anche nel quadro di un contesto estimativo unitario”* (Cass., Sez. Un., 04.02.1992, n. 6682, nonché, in senso analogo, Cass., Sez. Un. 12.07.2005, n. 33748).

Nel caso in esame, ripetesi, la Corte si è limitata a dare atto di alcuni elementi asseritamente indizianti in ordine alla violenza sessuale, pretermettendo tuttavia quella necessaria ed imprescindibile valutazione unitaria, mostrando chiaramente, come superiormente spiegato, di aver dato una lettura monca ed unilaterale degli elementi in Suo possesso, con la conseguenza che ha del tutto disatteso il proprio obbligo motivazionale.

Ed invero, le lesioni sul cadavere di Meredith, l'assenza invece di segni evidenti tipici della violenza sessuale, la presenza del D.N.A. di Rudy sul polsino della felpa, e tutti gli altri elementi richiamati dalla Corte per desumere l'avvenuta violenza sessuale, sono dati sicuri in punto di fatto, ma senz'altro equivoci nell'interpretazione, atteso che, come sinora spiegato, sono altresì spiegabili con ipotesi alternative coerenti e aderenti al dato probatorio, nonché alle comuni regole di esperienza, e, come tali, intrinsecamente ed estrinsecamente idonei a disarticolare l'intero ragionamento svolto dal Giudicante sul punto.

Con la conseguenza che, sotto il profilo processuale, non possono in alcun modo essere utilizzati come prova della violenza sessuale: pacifico infatti è l'orientamento di Codesta Ecc.ma Corte secondo cui *“in tema di valutazione della prova indiziaria nei reati sessuali (...), non è consentito da un indizio sicuro in fatto, ma equivoco nell'interpretazione, concludere per la certezza dell'evento che rappresenta il tema*

*probatorio, trasformandosi diversamente l'oggetto della prova in criterio di inferenza*" (in tal senso, *ex multis*, Cass., Sez. III, 18.09.2007, n. 37147).

Tale, al contrario, è evidente sia stato il *modus procedendi* della Corte territoriale, che, ribaltando il procedimento logico – deduttivo ed adottando un ragionamento di tipo circolare, per provare l'esistenza del fatto dubbio, ha utilizzato esclusivamente dati tutt'altro che certi.

E, per contro, non ha invece tenuto in minima considerazione ai fini del decidere quelle emergenze processuali certe e provate che escludevano in radice la sussistenza ovvero la mancanza di prova della violenza sessuale.

L'*error in iudicando* e l'inosservanza o erronea applicazione della regola probatoria di cui all'art. 192, c.p.p. in cui è incorsa pertanto è più che mai chiaro ed evidente.

**B) Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 192, c.p.p..**

**Mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine al ritenuto movente sessuale.**

E' noto che la causale, soprattutto, è bene evidenziarlo, in un processo indiziario quale quello celebrato, costituisce l'elemento di coesione, il filo logico che coordina gli altri indizi e vi attribuisce la necessaria univocità.

Il movente infatti, non ha solo la capacità di esaltare gli elementi indiziari di carattere oggettivo, facendoli convergere in un quadro unitario di riferimento, ma è esso stesso dotato dell'autonoma capacità di manifestare ciò che, senza la sua corretta valutazione, resterebbe sconosciuto.

Nel caso di specie, se la violenza sessuale, per quanto sopra dedotto, non vi è stata ovvero, il che in termini processuali è uguale, manca la prova che vi sia stata (si considerino le conclusioni dell'incidente probatorio), è evidente che venga meno anche il movente dell'omicidio.

Non furono dunque "*il diniego e l'inaspettata resistenza della vittima, sopraffatta ma non domata, a scatenare, in menti già alterate dall'ammesso (da Amanda) consumo di droghe ed in preda all'eccitazione, a scatenare la furia omicida*", come desunto (o meramente presunto) dalla Corte.

*Prima facie* va evidenziato che in relazione alla persona del Guede non vi è alcun elemento da cui inferire l'uso di droghe, né di alcool.

La ritenuta ubriachezza di Rudy altro non è se non l'ennesima presunzione del tutto priva di alcun elemento oggettivo di riscontro.

Come evidenziato nell'interposto atto di appello, infatti, non vi è traccia che il medesimo abbia assunto stupefacenti ovvero alcolici: né in casa della Kercher, né nella sua abitazione, né risulta che il medesimo si sia lasciato andare a detti comportamenti in qualche locale, in qualche strada o vicolo di Perugia.

Ma la Corte, anche in questo caso richiamando pedissequamente le considerazioni del Giudice di prime cure ed ignorando i rilievi critici mossi al riguardo dalla scrivente difesa, ha taciuto sul punto, dando per provato ciò che era ed è invece ancora tutto da provare.

E', infatti, evidente la debolezza nonché la contraddittorietà di quanto sostenuto per suffragare detta improbabile condizione del Guede, vale a dire che la circostanza che il medesimo abbia omesso di tirare lo sciacquone, anziché ascrivibile alla fretta di uscire dal bagno, allertato dalle grida della Kercher che in quel momento veniva ferita mortalmente, sia *"indice, se non di abitudine, del fatto che il Guede potesse essersi trovato in uno stato di alterazione, per ingestione di alcool o di droga, analogo a quello dell'episodio precedente"*.

Ed invero, a dire del Bonassi, anche in un'altra occasione, in ogni caso da verificare, l'imputato, ubriaco, sarebbe incorso nella stessa "dimenticanza".

Sorvola, tuttavia, la Corte sulla circostanza che in quella riferita occasione il Guede si sarebbe addormentato sul water.

Se dunque nell'episodio precedente il Guede ubriaco non è riuscito neppure a trascinarsi fuori dal bagno, come può dirsi che nella sera del delitto, in cui si ritiene si trovasse nelle medesime condizioni di alterazione psico - fisica, lo stesso soggetto possa palesare un comportamento ed un contegno diametralmente opposto e, con energia e forza inaudita, violentare prima e uccidere poi, in concorso con altri soggetti, una ragazza, che a dire della Corte *"non era affatto quella ragazza minuta e incapace di reagire che si vorrebbe far credere"*.

E' evidente che tale notazione in ordine alla prova dell'ubriachezza di Rudy, nonché al movente sessuale, sia oltremodo illogica e/o contraddittoria.



Ed invero, il movente dell'omicidio è tutt'altro ed è lo stesso Guede a svelarlo: è l'ammancio di soldi, denaro che era stato prelevato da Meredith per pagare l'affitto, circostanza questa conosciuta dalle sue coinquiline, ivi compresa Amanda Knox.

Ed invero, in atti vi sono le dichiarazioni di Romanelli Filomena, coinquilina di Meredith Kercher ed Amanda Knox, che riferisce che qualche giorno prima dell'evento omicidiario, le ragazze avevano avuto modo di parlare della scadenza prossima dell'affitto ed in questa occasione, la vittima, alla presenza, ripetesi, anche della Knox, ebbe a confidare di aver già a disposizione il denaro contante necessario per detto incombente.

Ma anche tale dato, che emerge chiaramente dagli atti di causa, è stato strumentalmente ignorato dalla Corte, che anche sul punto ha dunque palesato un *error in iudicando*, che si ripercuote sulla coerenza logica della motivazione.

**C) Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 192, c.p.p..**

**Mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancanza dell'*animus necandi*.**

Con il secondo motivo di appello si lamentava un difetto motivazionale del Giudice di prime cure in ordine ad un elemento imprescindibile nella prova del coinvolgimento di un soggetto in una fattispecie omicidiaria, vale a dire l'*animus necandi*.

Il Giudice di appello, tuttavia, allo stesso modo, ha palesato le medesime carenze e/o lacune.

Ancora una volta, spiace constatare come la Corte, ignorando completamente le obiezioni della difesa, abbia tautologicamente ritenuto provato il requisito *de quo*.

E ciò sulla base di elementi del tutto inconferenti rispetto a quanto sollevato in ordine alla sussistenza della volontà omicida in capo al Guede.

Ed invero, l'impugnata sentenza pretende di provare la sussistenza della volontà omicida sul presupposto che l'azione omicidiaria si sarebbe sviluppata in una *escalation* di violenza, che avrebbe necessitato la partecipazione ed il concorso attivo di più persone: "*non poteva essere una sola persona ad aver cagionato tutte quelle ferite e lesioni*".

Tale dato non è in alcun modo provato, né logicamente inferibile, come abbondantemente argomentato dalla scrivente difesa nell'atto di appello e come si avrà modo di argomentare ulteriormente più avanti, difesa che ha sottoposto all'attenzione della Corte tutta una serie di dati precisi ed oggettivi tesi a smentire detto assunto,

nonché tutta la ricostruzione dinamica dell'azione omicidiaria nel suo complesso, con ciò fornendo una alternativa valida e aderente al dato istruttorio.

La Corte, ancora una volta, ha disatteso i rilievi in tal senso mossi, senza tuttavia motivare in alcun modo in ordine alla loro intrinseca ed estrinseca illogicità e/o inverosimiglianza, incorrendo, ancora una volta in un *errore in iudicando*.

Ma vi è di più.

E' noto che l'*animus necandi* è un fatto psichico, che esiste solo nella mente del soggetto agente, per cui è possibile formulare un giudizio in ordine alla sussistenza o meno dello stesso attraverso tecniche di ricostruzione indirette che traggano fondamento da un ragionamento di tipo inferenziale.

Perché tuttavia il suddetto metodo conduca a risultati apprezzabili sotto il profilo probatorio, è necessario che il punto di partenza sia un dato certo.

Nel caso in esame, come evidenziato nell'atto di appello, gli unici elementi di cui si possa parlare in termini di certezza si riducono alla presenza di Rudy sulla scena del delitto ed alle tracce dal medesimo lasciate in quel frangente.

In via meramente ipotetica, anche senza prestar fede al narrato ed alle (coerenti) spiegazioni fornite dell'imputato, è evidente come non sia possibile solo da detti elementi, ritenere provata la volontà omicida in capo allo stesso.

Parimenti non è inferibile la sussistenza della volontà omicida da tutte quelle considerazioni, di carattere generale e aspecifico, svolte dalla Corte in ordine al concorso e alla partecipazione attiva dell'imputato all'azione omicidiaria.

Come si avrà modo di specificare più avanti, tutt'altro che provato è il concorso, con la logica conseguenza che non si può assumere tale elemento come dato certo per dedurne la sussistenza dell'elemento psicologico ed, in particolare, dell'*animus necandi*.

Ancora una volta la Corte ha invertito il ragionamento, dando per provato ciò che invece tale non era affatto, per cui indubbio è che il *modus procedendi de quo vada* censurato anche sotto questo aspetto, in quanto porta inevitabilmente ad una motivazione manifestamente illogica, come, difatti è stato.

Ma vi è di più.

Questa difesa nell'interposto atto di appello ha fatto riferimento anche a tutta una serie di indici rivelatori della sussistenza della volontà omicida, che, nell'eventualità in cui, come nel caso in esame, detto elemento non emerge dal complesso delle circostanze,

soccorrono gli operatori del diritto, ed, in particolare il Giudice, nell'individuazione di tale dato psichico.

Trattasi, come insegna la Suprema Corte (*ex pluribus*, , Cass., sez. I, 7/12/1978, Piccirillo; Cass., Cass., sez. I, 23/06/1979, Calò; Cass., 6/06/1989, Caldarelli, CED 183444; Cass., 2/06/1989, Della Pasqua, CED 183440 – 183441; Cass., 23/11/1994, Ilardi, CED 200253; Cass., sez. I, 20/02/2001, n. 15552; Cass., 18/10/2004, n. 46945; Cass., sez. I, 14/02/2006, Piras, n. 15023; Cass., sez. I, 8/06/2007, n. 28175; Cass., sez. I, 16/01/2009, n. 3605) di elementi di carattere soggettivo (movente, indole del reo, rapporti pregressi con la vittima), nonché di carattere oggettivo (numero e tipologia delle ferite inferte, micidialità dell'arma del delitto, zona del corpo presa di mira e quella concretamente attinta, distanza tra soggetto agente e la vittima, circostanze spazio – temporali dello sviluppo dell'azione omicidiaria, condotta del reo antecedente e successiva al fatto).

Ma anche con riguardo a tali elementi, ripetesi, puntualmente segnalati dalla difesa, la sentenza impugnata mostra chiaramente una omessa motivazione, atteso che la Corte territoriale, come si noterà, ha del tutto tralasciato di analizzarli in funzione del giudizio in ordine alla sussistenza dell'*animus necandi*.

Ed invero, l'unico punto su cui, per lo meno apparentemente, la Corte ha cercato di controbattere alle considerazioni della difesa, è l'arma del delitto.

Sul punto, con granitiche argomentazioni, fondate su dati oggettivi, si era evidenziato che non vi è alcun collegamento tra l'odierno imputato e il coltello con cui si assume siano state inferte le lesioni mortali, atteso che è acclarato che su detta arma non è stata rinvenuta alcuna traccia del D.N.A. di Rudy; al contrario, sul manico è stata trovato materiale biologico inequivocabilmente attribuibile ad Amanda Knox.

A dette notazioni, che si basano su dati certi ed assodati, la Corte replica evidenziando che “*non è stata contestata la premeditazione, né vi sono elementi per sostenere che già prima di fare ingresso nella casa il terzetto avesse maturato il proposito di commettere delitti*”, ma “*certamente l'introduzione nel locale di un coltello (...) non facente parte del corredo delle coinquiline (...) appare inquietante, ma niente autorizza a ritenere che fosse stato portato apposta per realizzare un disegno criminale perverso, che solo menti aduse a delinquere e senza scrupoli potevano concepire; basti pensare, in contrario, alla mania del Sollecito (...) di uscire sempre con un coltello in tasca*”.

E' oltremodo evidente che la motivazione sia solo apparente e non effettiva, in quanto non idonea a giustificare il legame tra Rudy e l'arma del delitto, nonché, soprattutto, ad inferire la sussistenza della volontà omicida in capo al medesimo.

Senza contare che la stessa Corte in altri passi della sentenza ha dato come probabile l'utilizzo di due coltelli, stante la diversa tipologia delle lesioni riportate dalla vittima. Ma al riguardo, la medesima Corte, stavolta, l'ennesima, tace sul punto, con la conseguenza che la motivazione è affetta da ulteriori ed evidenti inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute.

#### **D) Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 192, c.p.p.**

##### **Mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del concorso di persone nel reato.**

Il ritenuto concorso di persone nella fattispecie della violenza sessuale e dell'omicidio è uno dei punti deboli dell'impianto accusatorio e, per ciò che qui interessa, della sentenza impugnata che lo recepisce acriticamente, con una motivazione che palesa chiare lacune, se non altro in punto di prova.

*Prima facie* va evidenziato che il concorso nel nostro ordinamento è concepito con struttura unitaria, per cui il compartecipe al delitto risponde anche per gli atti posti in essere dai correi.

In altri termini, come insegna Codesta Corte Suprema di Cassazione, "*gli atti dei singoli concorrenti sono nello stesso tempo considerati loro propri e comuni anche agli altri*", il che, ribaltando la prospettiva, significa che "*il reato è di ciascuno e di tutti quelli che vi presero parte*" (in tal senso, *ex multis*, Cass. 28.02.2007 n. 16625).

Ciò, però, soltanto a patto che sussistano due condizioni, una di carattere oggettivo, che consiste nella connessione causale del proprio apporto rispetto all'evento materiale, l'altra di carattere soggettivo, vale a dire la coscienza e volontà di apportare il proprio contributo, sia esso materiale, morale ovvero psicologico, alla realizzazione di detto evento, di guisa che, *a fortiori*, può dirsi che l'evento è voluto da tutti.

Nel caso di specie è evidente che la fattispecie concorsuale non può essere estesa al Guede, né sotto il profilo oggettivo, né sotto quello soggettivo.

Omette, infatti, la Corte di assolvere correttamente al proprio onere motivazionale sul punto, con la conseguenza, *in primis*, di un'erronea applicazione dell'istituto di cui

all'art. 110 c.p. e, *in secundis*, di una mancanza o manifesta illogicità della motivazione di cui all'impugnata sentenza, entrambi vizi censurabili in questa sede.

Superfluo, infatti, è dire che la prova della sussistenza del concorso deve essere rigorosa, sia sotto il profilo dell'accertamento dell'accordo criminoso per commettere il delitto, sia sotto quello dell'accertamento della materiale condotta di ciascun concorrente nella fase attuativa del disegno criminoso, sia, infine, sotto quello dell'accertamento dell'elemento psicologico.

Tale è evidente che non sia nel provvedimento impugnato, dove la Corte lo assume provato sulla scorta dei seguenti elementi:

- l'ingresso nell'abitazione del Guede sarebbe stato favorito da Amanda, ed in quel contesto, *hic et nunc*, sarebbe sorto l'accordo criminoso per commettere il delitto;
- le tracce di materiale biologico dei tre imputati e pertanto la loro presenza sulla *scena criminis*;
- la testimonianza di Nara Capezzali.

Alcuni di questi, lungi dall'essere dati certi, come si avrà modo di spiegare più compiutamente più avanti, sono il risultato di mere presunzioni, forzature logiche e ipotesi soltanto congetturali, non sorrette da riscontri oggettivi, altri, si appalesano del tutto inattendibili, essendo in aperto contrasto con altre emergenze processuali maggiormente preganti sotto il profilo probatorio, con la conseguenza che nessuno di essi può essere utilizzato per svolgere correttamente un ragionamento di tipo logico – deduttivo, pena la sussistenza di un chiaro e manifesto *errore in iudicando* che va censurato con forza.

Procediamo con ordine:

**1- Secondo l'ipotesi congetturale della Corte**, che, sul punto, nonostante le obiezioni mosse dalla difesa nell'atto di appello, ha mantenuto acriticamente la posizione accolta dal Giudice di prime cure, **fu Amanda, già in compagnia del Sollecito, (e non Meredith) a dare ingresso al Guede nell'appartamento di Via della Pergola** la sera del 1 Novembre 2007.

Deporrebbero a favore di questa ipotesi: "1) il fatto che i due si conoscessero (...); 2) il fatto che non furono notati segni di effrazione alla porta di ingresso; 3) il fatto che (...)

la rottura del vetro della stanza della Romanelli fu solo una messa in scena; 4) il fatto che tanto la Knox che il Sollecito erano presenti sulla scena del crimine (...)" (pag. 38).

E' vero, Rudi e Amanda avevano avuto modo di conoscersi, quanto meno così sembra dalle dichiarazioni dei ragazzi marchigiani occupanti il seminterrato della villetta.

Una prima notazione: è provato che anche Rudi e Meredith avevano avuto modo di conoscersi ed incontrarsi più volte.

Come sopra evidenziato, spiace constatare che in questo caso, il Giudice di appello abbia sorvolato su detto elemento, ripetesi, acclarato, escludendo *tout cour* la suddetta conoscenza e concludendo *sic et simpliciter* per l'inattendibilità delle dichiarazioni del Guede al riguardo, con ciò dimostrando di piegare le risultanze probatorie esclusivamente ad uso e consumo dell'impianto accusatorio, con un'indebita ed illegittima selezione mirata delle emergenze processuali che inevitabilmente si riflette sulla coerenza e logicità della motivazione.

Ma vi è di più.

Quella tra Rudi e Amanda era una mera conoscenza.

Omette completamente di spiegare la Corte come due meri conoscenti, che sì e no avevano avuto modo di vedersi un paio di volte, possano accordarsi per commettere un delitto di tal guisa: violenza sessuale ed omicidio.

A voler essere precisi, la Corte assume che l'accordo iniziale vi fosse soltanto per la violenza sessuale, atteso che, sempre secondo la prospettiva del Giudicante, l'omicidio sarebbe stato scaturito "dalla resistenza della vittima" che non voleva sottostare alle pratiche sessuali che "il terzetto" le proponeva.

Pertanto, l'accordo sarebbe genetico, quanto alla violenza sessuale, e sopravvenuto, quanto all'omicidio.

Si converrà tuttavia che è logicamente improbabile che due meri conoscenti si determinino a commettere insieme una violenza sessuale, tanto più su una ragazza che Rudy conosceva e che era addirittura la coinquilina di Amanda.

Parimenti ancora più inspiegabile (e non spiegato dalla Corte) è il *pactum sceleris* che si assume sussistente tra il Guede e il Sollecito, vale a dire, è acclarato, tra due perfetti sconosciuti.

E la circostanza non è di poco conto, per cui tutt'altro che condivisibile è l'assunto secondo cui *"non riveste alcun rilievo il fatto che l'imputato conoscesse o meno Sollecito"*.

Ma, a parte queste considerazioni, di carattere squisitamente logico, che comunque, danno contezza dell'erroneo approccio valutativo seguito dalla Corte, rispetto alle quali, per l'appunto, la sentenza impugnata sorvola o tace, vi è il dato, stavolta ancorato alle emergenze processuali, che nessuno ha mai visto, né prima di quella sera, né tanto meno in quella circostanza, i tre ragazzi insieme.

Eccezion fatta per tale Kokomani Hecuran, le cui farneticanti dichiarazioni rese nel corso del Giudizio di primo grado celebratosi con rito abbreviato condizionato, sono tuttavia state liquidate dal Giudice di prime cure come palesemente inattendibili, giudizio successivamente condiviso anche dalla Corte territoriale che le ha definite addirittura *"fantasiose"*.

Ed allora, fallito il primo ed unico argomento su cui poter desumere l'accordo e pertanto il concorso, il primo Giudicante rileva come *"in un contesto di ventenni e in una città universitaria i giovani si incontrano senza un preventivo rogito notarile"* (rilievo questo che – già si è detto - né il G.U.P. né la Corte di Assise di Appello ha mai utilizzato per dare ingresso all'ipotesi della conoscenza tra l'imputato e la vittima o, quanto meno per non escludere aprioristicamente detta possibilità).

Per contro, invece, si registra una assoluta carenza motivazionale della Corte di Assise di Appello, la quale si limita laconicamente a constatare che *"non è certo sufficiente l'inaffidabilità del teste Kokomani in merito alle dichiarazioni di averli visti insieme, non si sa se la sera del 31 ottobre o del 1° novembre, dichiarazioni fantasiose e giustamente stigmatizzate dal primo giudice, a far venir meno tale collegamento"*, senza tuttavia motivare sulle ragioni per le quali, nonostante l'inattendibilità e pertanto l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste Kokomani ai fini della prova della conoscenza e del concorso tra i tre imputati, lo stesso si ritiene ancora esistente.

Ciò evidenziato, emerge con chiarezza lampante come, anche sul punto, l'impugnata sentenza vada censurata per omessa o illogicità nella sua parte motiva.

Ed ancora.

Quanto all'ingresso in casa di Rudi, a dire della Core, sarebbe stato favorito da Amanda, presumibilmente a causa dello stato di costipazione del medesimo: *"si può anche*

*supporre che fu a causa di quella urgenza che lo stesso fu accompagnato e fatto entrare in casa*” (pag. 41), ulteriore mera presunzione, se non congettura, non ancorata ad alcuna emergenza processuale.

Una volta dentro, non è dato sapere come, i tre, *hic et nunc*, si accorderebbero per compiere la violenza sessuale su Meredith, che era già in casa.

Manca in radice però la prova dell'esistenza di una reale partecipazione del Guede nella fase preparatoria o ideativa del reato – basti pensare che quella che si assume essere l'arma del delitto, vale a dire il coltello in uso a Sollecito, sul cui manico sono state rinvenute tracce del D.N.A. di Amanda e sulla cui lama quelle di Meredith (rispetto alla quale è non vi alcun legame con Rudy), è stata verosimilmente trasportata dai due dall'abitazione del Sollecito verso quella della vittima.

Anche sul punto, però, la Corte, per l'ennesima volta tace.

Ed ancora.

Quanto al punto *sub 2)*, vale a dire il fatto che non sono stati rinvenuti segni di effrazione sulla porta di ingresso, certamente non può essere considerato un valido argomento, con ciò che ne deriva i termini di effettività e logicità della motivazione, per ritenere provato l'assunto iniziale che fu Amanda a favorire il suo ingresso nell'abitazione.

In epigrafe si è abbondantemente argomentato in ordine alla circostanza che è stata Meredith ad aprire la porta al Guede.

Ciò detto, assolutamente irrilevante, nonché assolutamente inidonea a giustificare l'assunto per cui la porta sarebbe stata aperta dalla Knox e, per estensione, il concorso, è la notazione di cui al punto *sub 3)*: è pacifico che *“la rottura del vetro della stanza della Romanelli fu solo una messa in scena”*, imbastita da coloro che sono stati autori della alterazione della scena del crimine e della simulazione e tra questi, come si dirà più avanti, non vi è Rudy.

Parimenti il rilievo *sub 4)*: la presenza della Knox e del Sollecito, oltre che a quelle del Guede sulla scena del delitto, come testimoniano le tracce dai medesimi lasciati, non giustificano in alcun modo la configurabilità del concorso in capo a quest'ultimo, essendo ben possibile che dette tracce siano state lasciate in momenti diversi.



E, del resto, la circostanza che vi è stata una alterazione dello spazio in cui è maturato l'omicidio, esclude *ex se* la rilevanza delle tracce ivi trovate, non potendo dirsi in quale momento temporale le stesse siano state lasciate.

Chiarito ciò, è evidente come il tentativo della Corte di motivare la partecipazione attiva di Rudy alla commissione del delitto e, quindi, la fattispecie concorsuale, fallisca inesorabilmente, registrandosi una assoluta carenza e/o illogicità della motivazione.

2- Già superiormente si è anticipato che **le tracce di materiale biologico dei tre imputati e pertanto la loro presenza sulla scena criminis** non sia argomento idoneo a fa insorgere la fattispecie concorsuale, quanto meno con riguardo al Guede, come invece sostenuto dalla Corte.

*In primis*, quanto alle tracce di quest'ultimo, si è già detto che era in quella casa nel momento precedente, contestuale e successivo rispetto al crimine.

Ne consegue che alcune di esse sono state lasciate in occasione dello scambio di effusioni tra l'imputato e la vittima (su tutte, quelle sulla felpa e sul corpo), altre nel momento in cui lo stesso ha cercato di soccorrere la vittima (impronta palmare sul cuscino, impronte delle scarpe ecc.).

L'unica sua traccia collocabile temporalmente al momento del delitto è data dalle sue feci nel bagno, lasciate, come spiegato, perché uscito di corsa, allertato dalle urla strazianti di Meredith morente.

Quando pertanto la stessa veniva ferita a morte, Rudy era in bagno e non ha partecipato in alcun modo all'azione criminale.

Non vi ha partecipato nella fase ideativa, né tanto meno, in quella attuativa.

Non vi è prova, né al riguardo la Corte ha fornito una motivazione apprezzabile giuridicamente, che il Guede abbia materialmente posto in essere la condotta attribuitagli: toccamenti, penetrazione manuale e digitale, opera di contenzione sulla vittima e quant'altro.

Si rimanda pertanto a quanto dedotto superiormente in ordine alla dinamica omicidiaria, alla felpa, alla violenza sessuale.

In ogni caso, e questo è il punto, le tracce del Guede testimoniano soltanto la sua presenza sulla scena del delitto, elemento probatoriamente neutro.

Ciò in quanto, secondo l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, la mera presenza sul luogo del delitto, non è sufficiente ad integrare in nessun modo gli estremi

della partecipazione criminosa, sia essa attiva o passiva: *“In tema di concorso di persone nel reato, si può parlare di azione unica posta a carico di tutti i concorrenti solo se l'azione compiuta da ciascuno rientri anche in senso lato nell'attuazione dell'impresa concordata. Ne consegue che la sola presenza sul luogo del delitto può costituire concorso allorché l'agente correo abbia la coscienza e la volontà dell'evento cagionato da altro o altri coimputati ed abbia in qualche modo partecipato all'azione o comunque facilitato l'esecuzione della stessa”* (in tal senso, Cass., Sez. I, 5 Maggio 1986).

L'elemento minimo da cui assumere la sussistenza del concorso, pertanto, deve consistere almeno nella manifestazione della propria adesione alla realizzazione del piano criminoso, ovvero nell'apporto di una condotta che agevoli, rafforzi o renda più sicura quella posta in essere dal correo (così, Cass. Sez. I, 11 Ottobre 2000 n. 12089, nonché Cass. Sez. I, 11 Marzo 1997, n. 4805).

Con la conseguenza, ripetesì, che la sola presenza fisica di un soggetto allo svolgimento dei fatti non assume univoca rilevanza, potendo assumere un valore del tipo di quello sopra evidenziato, ovvero mantenersi in termini di mera passività o connivenza, insufficienti per l'attribuibilità eziologia del fatto al soggetto stesso.

La condanna del Guede a titolo di concorso, pertanto, risulta in antitesi con quell'accertamento rigoroso degli elementi strutturali della fattispecie in oggetto, essendosi la Corte limitata ad estendere nei confronti del medesimo la responsabilità per condotte ed azioni materialmente poste in essere da altri, come evidenziato in modo inequivoco, dalla totale assenza di connessione con l'arma del delitto.

Né allo scopo ritenuto dalla Corte territoriale può essere attribuita rilevanza alla notazione secondo la quale quando *“venne fuori il coltello, utilizzato con progressione lesiva impressionante, non poté non rendersi conto, quanto meno sotto il profilo del dolo eventuale, di quale potesse essere l'esito mortale della violenza esercitata; senza contare che chi ha in corso una azione violenta su una persona non può non rappresentarsi il trasmodare della violenza, specie se posta in essere in più persone ed utilizzando armi, in omicidio”*.

Tali assunti muovono dall'erroneo presupposto che il Guede abbia partecipato al delitto, dando la sua condotta come acclarata.

Tuttavia, in assenza di elementi certi su cui fondare la ricostruzione omicidiaria e dunque la condotta tipica di ciascun concorrente, come nel caso di specie, atteso che le deduzioni della Corte in ordine ai ruoli assunti da ciascun soggetto non si atagliano al dato processuale, non si può dirsi provato il concorso.

Se, infatti, manca in radice la connessione causale dell'apporto del Guede rispetto all'evento letale o, quantomeno, la stessa non può dirsi provata, la fattispecie *de qua* è pacifico che non venga integrata.

Ancora una volta, quindi, la Corte ha utilizzato dati equivoci e incerti per ottenere la prova dell'assunto da dimostrare, con un palese ribaltamento del ragionamento inferenziale, il cui esito, non può che essere censurato, costituendo il risultato dell'ennesimo errore di giudizio.

E' noto, infatti, che *"la precisione dell'indizio ne suppone la certezza, nel senso dell'accertata verifica storica – naturalistica della circostanza che lo costituisce, per obiettiva esistenza direttamente assodata o per deduzione inequivoca e sicura da altri elementi e per esclusione, per contro, di difforme o antitetica significazione"* (Cass., Sez. I, 24.06.1992, n. 9700).

Il vizio motivazionale della sentenza impugnata, pertanto, investe una questione squisitamente giuridica e non soltanto fattuale, traducendosi, peraltro, in un'erronea applicazione dell'istituto di diritto sostanziale del concorso, censurabile autonomamente ex art. 606, lett. b), c.p.p..

3- Assume la Corte sia una prova decisiva del concorso tra i tre imputati la **testimonianza di Nara Capezzali**.

Al riguardo, la stessa riferisce *"pur non sapendo precisare l'ora, che dopo poco tempo dalla percezione dell'urlo straziante di donna (...) sentì dei passi di persone che correvano contemporaneamente, chi verso la scaletta di accesso a Via del Melo e a Via del Pinturicchio e chi verso Via del Bulagaio"* (pag. 46).

L'argomento, a dire il vero, è stato tirato in ballo dalla scrivente difesa, in quanto costituisce una ulteriore prova della bontà di quanto riferito dall'imputato, sin dal suo primo interrogatorio in Germania, in un momento sicuramente antecedente all'acquisizione delle SIT della teste, vale a dire che lui stesso, nell'immediatezza dell'evento, ha sentito i passi sulla ghiaia dei due coimputati che, dopo aver ferito mortalmente Meredith, si allontanavano velocemente dalla casa, mentre il medesimo si è

attardato invece nella casa nel tentativo di soccorrere la vittima, come testimoniano gli asciugamani rinvenuti nei pressi del cadavere.

Ne consegue che la teste Capezzali riferisca di aver sentito *“passi di persone che correvano contemporaneamente”*, nulla aggiunge rispetto a quanto già era stato riferito dal Guede.

Sorprende, dunque, che la Corte utilizzi tale testimonianza per provare il concorso.

La medesima riferisce, inoltre, di direzioni diverse, ma è evidente che si è trattato di una percezione – la Capezzali, che peraltro abita ad *“una settantina di metri dalla casa di Via della Pergola”*, non è un testimone oculare, non avendo visto nessuno dei soggetti che ha sentito fuggire, tanto meno la direzione verso cui gli stessi si sarebbero allontanati – con ciò che ne deriva i termini di precisione e di coerenza logica della testimonianza.

Tanto più che è la stessa Corte ad ammettere che la Capezzali, a causa dell'urlo straziante avvertito nella notte, e pertanto al momento della percezione dei passi legati alla dipartita degli autori del fatto dalla casa, collocabile sicuramente subito dopo il ferimento letale, verteva *“in un notevole stato di agitazione, tanto da non consentirle poi di riaddormentarsi”*.

La contraddittorietà nella motivazione fornita dalla Corte, pertanto, è evidente: non si può prestar fede a quanto percepito nel dettaglio da un soggetto che si assume essere stato in una condizione di turbamento emotivo al momento di detta percezione.

Ed ancora.

La Corte, forzando le emergenze processuali, con un approccio valutativo sicuramente erroneo, assume che *“chi si dicesse correndo verso la scaletta in ferro (...) fu il Guede”* e la circostanza sarebbe *“confermata dalla testimonianza di Formica Alessandra, che riferì che il proprio fidanzato, mentre stavano scendendo le scalette del parcheggio di Sant'Antonio, fu urtato violentemente da un ragazzo di colore che correva velocemente verso Via Pinturicchio”*.

In realtà, quello che inizialmente è stato descritto come *“un ragazzo di colore”*, è un soggetto dalla carnagione olivastra, presumibilmente di origine magrebina, con dei tratti somatici, dunque, assolutamente incompatibili con quelli del Guede, come poi precisato successivamente dalla stessa Formica, che, del resto, al pari del di lei fidanzato, non ebbe a che notare tracce di materiale ematico sugli indumenti del predetto soggetto.

Per quanto sopra, quindi, è evidente che fallisce il tentativo della Corte di provare anche ricorrendo ad elementi tratti *aliunde* il concorso tra il Guede e gli altri coimputati.

Ma vi è di più.

4- Elemento di indubbia rilevanza e debitamente segnalato dalla difesa nell'atto di appello, ma minimizzato dalla Corte, è il dato, pacifico, che nei pressi del cadavere di Meredith sono stati rinvenuti più **asciugamani** intrisi di sangue.

Tale elemento inequivocabilmente dimostra che il Guede, come ha sempre affermato, ha tamponato la ferita nel tentativo di prestare soccorso alla stessa.

Ne consegue che il medesimo ha fattivamente posto in essere un comportamento di cesura rispetto alla condotta degli altri due coimputati, comportamento, ripetesi, che, risulta pacificamente provato e che si pone in netto contrasto rispetto alla ritenuta sussistenza della fattispecie concorsuale.

Né vale il rilievo secondo cui non risulterebbe provato "*che sia stato lui, senza alcuna partecipazione degli altri*" a fare uso degli asciugamani.

E' stato infatti solo il Guede a fare riferimento agli asciugamani ed a chiedere con forza, reiterando la richiesta più volte, che venissero effettuati tutti gli accertamenti ed i rilievi, anche di carattere tecnico – scientifico, sugli stessi, onde avere ulteriore conferma che fu lui e solo lui a tentare di soccorrere la Kercher.

E' quindi evidente come illogica sia la motivazione della Corte sul punto.

Parimenti illogica e in aperta antitesi rispetto alle risultanze probatorie è la considerazione svolta dalla medesima Corte, secondo la quale ciò "*dovette avvenire nell'immediatezza*", dal momento che la Capezzali subito dopo l'urlo avrebbe "*avvertito lo scalpaccio contemporaneo di passi sul vialetto antistante l'abitazione, in opposte direzioni, mentre, pur rimanendo sveglia, non avvertì alcun rumore di passi successivo*".

Già sopra si è precisato come il rumore avvertito sia da attribuire alla fuga precipitosa della Knox e del Sollecito e che non è provato che gli stessi abbiano preso direzioni diverse, potendo la percezione della teste non essere pienamente attendibile e pertanto utilizzabile ai fini probatori.

A ciò si aggiunga che il tentativo di tamponare le ferite con gli asciugamani certamente ha richiesto l'impiego di un lasso temporale sicuramente prolungato, che si pone in netta antitesi rispetto all'ipotesi prospettata dalla Corte di una dipartita congiunta e

contestuale dei tre imputati - basta pensare che per compiere detta operazione il Guede ha dovuto necessariamente cercare in una casa a lui sconosciuta qualcosa che sembrasse idoneo allo scopo di arginare la fuoriuscita copiosa di sangue, quale gli asciugamani, ben tre!

Del tutto illogica, dunque è anche sul punto l'argomentazione della Corte che cerca di attribuire, senza riuscirci, valenza concorsuale anche ad un dato che, come superiormente spiegato, si pone in netta cesura rispetto a quell'azione congiunta, necessaria ai fini della configurabilità del concorso, con inevitabile conseguente vizio motivazionale.

***In conclusione:***

per tutte le ragioni suesposte, pertanto, emerge con chiarezza lampante l'*errore in iudicandi* che pervade la sentenza, che, da un lato, estende e snatura l'ipotesi concorsuale di cui all'art. 110 c.p., e, dall'altro, forza il dato istruttorio, che si limita, con riguardo alla posizione del Guede, esclusivamente alla sua presenza sulla scena del delitto contestualmente alla fattispecie omicidiaria, utilizzandolo indebitamente per inferire la sussistenza del concorso.

Il che, tradotto in termini processuali, comporta l'erronea applicazione della norma penale, nonché palesi lacune in punto di motivazione.

Ed invero, è evidente che la Corte ha ritenuto provato il concorso, prescindendo tuttavia dalla dimostrazione di tutti gli elementi essenziali per la sua rilevanza penale, nella sua significazione oggettiva e soggettiva, omettendo altresì di dimostrare in maniera piena quel collegamento materiale, funzionale o solo psicologico, anche atipico, che pure è imprescindibile in ogni fattispecie di reato concorsuale.

Seppure, infatti, il contributo causale del concorrente può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa, ciò non esime il Giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase preparatoria o ideativa del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 c.p. con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà.

Ne risulta un quadro frammentario, in cui il “possibile” o il “probabile” o il “verosimile” si acquisisce come dato certo e l’indizio, né grave, né preciso, né concordante, si assurge a prova granitica.

Con la conseguenza di un’omessa, illogica o contraddittoria motivazione con riguardo alla fattispecie concorsuale, che determina non solo una valutazione distorta degli elementi di fatto, ma anche un vizio nella valutazione giuridica, attinente alla mancanza dell’elemento probatorio, in riferimento alla *res iudicanda*, oltre ad un’erronea applicazione di un istituto di diritto sostanziale, quale quello del concorso di persone nel reato, già censurabile *ex se* autonomamente.

**E) Segue: Inosservanza o erronea applicazione dell’art. 192, c.p.p.**

**Mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento del concorso anomalo di cui all’art. 116 c.p. e della diminuzione di pena ivi prevista.**

Le stesse notazioni critiche mosse dallo scrivente in ordine alla fattispecie concorsuale di cui all’art. 110 c.p. possono essere estese pacificamente anche alla motivazione fornita dalla Corte con riferimento al *thema* del mancato riconoscimento del concorso anomalo.

Anche sul punto, infatti, la Corte territoriale palesa una motivazione illogica e carente.

Anche in questa occasione, infatti, il ragionamento logico – deduttivo è stato invertito, avendo la stessa dedotto, o meglio, presunto la partecipazione attiva del Guede a tutte le fasi della progressione criminosa ed, *in species*, dando il suo contributo causale nella ritenuta violenza sessuale, nonché nella contenzione della vittima all’atto del ferimento mortale.

Di tali dati, già si è detto, che non vi è prova, per cui gli stessi non possono essere utilizzati per inferire il dato da provare (*id est*: apporto causale del Guede nella commissione del delitto).

Mentre, al contrario, vi è la prova che anche nell’ipotesi in cui effettivamente l’imputato avesse partecipato in qualche modo all’azione violenta, ad un certo punto, elemento di indubbia rilevanza, vi è una netta cesura, una netta dissociazione dalla condotta posta in essere dagli imputati, che è data dall’utilizzo degli asciugamani per tamponare la ferita di Meredith.

Ed ancora, anche ammettendo, per avventura, che vi sia stato una qualche forma di concorso, è la stessa Corte a ritenere che l'accordo criminoso vi fosse inizialmente soltanto con riferimento alla violenza sessuale.

In ipotesi, Rudy poteva non sapere del coltello, poteva quindi non aver contezza del piano criminoso ulteriore programmato e voluto dagli altri concorrenti, che sono indiscutibilmente legati entrambi all'arma del delitto, il Sollecito, in quanto proprietario della stessa, e la Knox per avervi lasciato il suo D.N.A. sul manico.

E a nulla vale il rilievo che l'arma ad un certo punto spuntò, per cui il Guede doveva per forza prefigurarsi l'ipotesi che la stessa sarebbe stata usata anche al fine di uccidere.

Sempre in via meramente ipotetica, nulla infatti dice il contrario.

Nulla dice che ad un certo punto, il Guede non abbia cercato di evitare l'evento morte, magari allontanando la vittima dai due aggressori.

Ma anche tale prospettazione, puntualmente offerta dalla difesa al Giudice di Appello non ha trovato risposta, configurandosi, anche stavolta una omessa o illogica motivazione sul punto.

**F) Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 192, c.p.p.**

**Mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine ai "ragionevoli dubbi".**

E' possibile pervenire ad una sentenza di condanna solo "*se l'imputato risulta colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio*".

In un processo indiziario è evidente che il concetto di certezza della prova "*al di là del ragionevole dubbio*" vada necessariamente ridimensionato.

Tuttavia, è altrettanto certo – e questa Suprema Corte lo ha più volte ribadito - che il giudizio deve pur sempre essere ricondotto almeno entro i canoni della ragionevolezza, dovendosi escludere "*solo eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui concreta realizzazione nella fattispecie concreta non trova il benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana*" (così Cass., sez. I, 29/07/2008, n. 31456 ed, in senso analogo, Cass., 2/03/1992, Di Palma).

Ne consegue che la circostanza indiziante per essere probante rispetto all'ipotesi prospettata dall'accusa, non deve consentire ipotesi ragionevoli diverse.



Più precisamente, gli indizi assurgono a verità processuale solo quando non si prestino ad una interpretazione alternativa diversa, parimenti verosimile, e ciò perché il fatto indiziante, per sua intrinseca natura, non ha mai un valore univoco, potendosi da esso inferire in via alternativa sia un'ipotesi che l'altra.

Il che, in termini pratici, equivale a dire che nell'eventualità in cui si verifichi detta circostanza, si è in presenza di un "ragionevole dubbio", che è ostativo ad una pronuncia di condanna.

*Ergo*, dinanzi ad un ragionevole dubbio, il Giudice deve prenderne atto, ed emettere sentenza di assoluzione; non gli è consentito infatti né di ignorarlo, né di superarlo con intuizioni personali, forzature logiche, indebita selezione di risultanze processuali e quant'altro.

Sotto un'altra prospettiva, è lecito dire che il ragionevole dubbio dia la misura della bontà dell'impianto accusatorio, perché laddove le argomentazioni difensive facciano insorgere nel Giudicante un interrogativo in tal senso, è evidente che l'accusa ha fallito, non essendo riuscita ad adempiere al suo onere probatorio in ordine alla prova della colpevolezza dell'imputato.

Ed infatti, il processo è concepito come un agone: da una parte vi è l'accusa che, sulla base degli atti di indagine, formula una propria ricostruzione fattuale, cristallizzandola nell'imputazione; dall'altro lato vi è la difesa, che, attraverso le prove acquisite nel corso del processo, cerca di demolire l'ipotesi accusatoria; arbitro della partita è il Giudice, che, per definizione, è, e deve rimanere, durante tutto il corso della partita, nonché al momento di decidere, *super partes*.

Ed infatti, è proprio il Giudice il garante assoluto del rispetto delle regole processuali: in una posizione di imparzialità e di terzietà, è chiamato a dire, sulla base delle emergenze processuali, quale ipotesi ritiene più persuasiva tra quelle sostenute dalle parti o, meglio, muovendo dall'ipotesi accusatoria cristallizzata nell'imputazione, attraverso un'indagine metodologicamente neutrale, a pronunciarsi sulla possibilità di giungere ad un giudizio di penale responsabilità dell'imputato.

Tale decisione deve avere per oggetto unicamente il fatto contenuto e descritto analiticamente nell'imputazione, di cui *dominus* assoluto è, e non può essere altrimenti, il Pubblico Ministero, e deve rimanere circoscritta esclusivamente entro tali confini,

perché è esclusivamente entro tali confini che l'imputato, nel corso del procedimento ha avuto l'onere, nonché la possibilità, di difendersi.

In altri termini, il Giudice non può mai, ripetersi, né durante il processo, né, tanto meno, all'atto finale di decidere, abbandonare quella neutralità, quell'imparzialità e quella terzietà che caratterizza il suo ruolo ed assumere le vesti dell'investigatore, destinando il processo alla verifica di un'ipotesi ricostruttiva da lui stessa formulata o pervenendo a posteriori ad una decisione in completa autonomia, che sia il risultato di elaborazioni personali degli elementi probatori e di mere intuizioni che non siano passate attraverso il vaglio del contraddittorio con le altre parti.

Lecito è il ricorso a massime di esperienza, a ragionamenti deduttivi, al suo libero convincimento, purché, tuttavia, la decisione verta ed abbia per oggetto quello che è stato il *thema decidendum* del processo, che è fissato nel fatto descritto nell'imputazione.

E' doverosa, pertanto, un'analisi volta a stabilire se ed in che misura il Giudicante nel caso in esame abbia adottato una metodologia neutrale nel giungere ad un giudizio di colpevolezza con riferimento al Guede ovvero, pur in presenza di insormontabili ragionevoli dubbi, (che si analizzeranno più approfonditamente più avanti), abbia comunque deciso di superarli con l'intuito personale, per nulla ancorato al dato processuale, o semplicemente di ignorarli.

La prova evidente del vizio lamentato è data dal fatto che il Giudice di prime cure, pur pervenendo ad una sentenza di condanna, ha liquidato senza mezzi termini la ricostruzione della vicenda e della fattispecie omicidiaria nel suo complesso prospettata dal P.M., come "*pura fantasia*" (pag. 95 della sentenza di primo grado) e, sostanzialmente, lo stesso giudizio è attribuibile alla Corte di Assise di Appello, che ha integralmente confermato la sentenza di primo grado, richiamando tutte le argomentazioni svolte dal primo Giudicante.

E' pertanto facilmente intuibile che l'ipotesi accusatoria non ha retto alle obiezioni mosse dalla difesa e che nel Giudice si è insinuato quel "ragionevole dubbio" che sarebbe stato sufficiente per una pronuncia assolutoria.

Così non è stato perché quel medesimo Giudicante ha scelto, forzando il dato istruttorio e uscendo dal suo ruolo di organo terzo ed imparziale, di colmare lui stesso le evidenti lacune dell'accusa.

Relegando le parti a mere figure di contorno, che, al più, sono servite per tratteggiare i contorni della vicenda o per colorare i personaggi, ha optato per una propria elaborazione personale della vicenda omicidiaria.

Non il confronto dialettico, dunque, non le prove acquisite nel corso del giudizio, non l'accoglimento delle ipotesi formulate dalle altre parti, ma riflessioni ed intuizioni sviluppate dal Giudicante in Camera di Consiglio, in perfetta solitudine, senza possibilità per l'imputato di confutarle probatoriamente, hanno condotto alla pronuncia di condanna del Guede.

Tale *modus iudicandi* - comune, ripetesi, sia al primo Giudice che alla Corte territoriale - comporta inevitabilmente un vizio metodologico nell'approccio ermeneutico, che si traduce in un errore di diritto, nonché un'erronea applicazione del principio del ragionevole dubbio, che è *ex se* censurabile.

Ma vi è di più.

Nel caso di specie, la Corte di Assise di Appello, parimenti al Giudice di prime cure, non è riuscita a risolvere molti punti focali della vicenda omicidiaria, che tuttora restano senza risposta, con l'ovvia conseguenza che, anche superando il vizio relativo all'errato approccio metodologico nel giudizio di condanna, testé lamentato, permangono ancora molti dubbi, che, a parere della difesa, si appalesano ragionevoli.

Sull'ubriachezza di Rudy e sugli asciugamani già si è detto, per cui si rimanda a quanto superiormente dedotto; restano da affrontare gli altri punti sui quali, nonostante le specifiche obiezioni mosse nell'atto di appello, la Corte ha sorvolato, ovvero non è riuscita a fornire una motivazione logica e coerente che riuscisse a superare il "ragionevole dubbio".

#### **- La simulazione.**

Ormai è un dato acclarato: la scena del delitto è stata alterata per mano di soggetti diversi dal Guede, il quale, dopo aver cercato di tamponare le ferite della povera Meredith, lasciava la casa di Via della Pergola, per trascorrere, in preda ad un più che comprensibile stato di alterazione emotiva, qualificabile in termini medici come "*Disturbo Acuto da Stress*", come attestato dalla perizia medico - legale prodotta, la serata con i suoi amici (che poi questi non confermino detta circostanza, è una notazione di poco conto e facilmente smentibile, come si avrà modo di argomentare più avanti).

Sebbene pertanto la simulazione non sia una fattispecie riconducibile al Guede, è necessario farvi comunque riferimento per comprendere come fallace sia la ricostruzione accolta dalla sentenza di primo e di secondo grado, non riuscendo, né l'una né l'altra a superare il ragionevole dubbio che si pone al riguardo, risultando dunque illogica, contraddittoria ed incoerente.

E' provato che la vittima è stata spogliata dopo l'omicidio.

All'atto dell'aggressione, infatti, la stessa era completamente vestita (ivi compreso il reggiseno), come dimostrano tutte le considerazioni di carattere tecnico – scientifico svolte superiormente con riferimento all'argomento della violenza sessuale, che in questa sede, si richiamano integralmente.

E se si è trattato, come assume la Corte, di una violenza sessuale sfociata nell'omicidio a causa della resistenza della vittima, la difesa ha posto al Giudice il seguente interrogativo, o, se si vuole, il seguente ragionevole dubbio: che senso ha simulare un delitto che si è già commesso?

E' noto infatti che il simulatore, per definizione, è colui che imbastisce scenari artificiali per indurre a pensare che si è verificato un fatto diverso rispetto a quello che si sa di aver commesso.

Le motivazioni della Corte sul punto si dimostrano assolutamente poco convincenti e in alcun modo idonee a superare questo enorme ragionevole dubbio.

Ed infatti, assume la stessa *“che l'intento poteva anche essere stato quello di rendere più evidente la violenza sessuale commessa dallo sconosciuto entrato dalla finestra oppure quello di evidenziare una disponibilità di Meredith ad un convegno sessuale, conclusosi tragicamente”*.

La manifesta illogicità delle ipotesi prospettate dalla Corte, peraltro in via alternativa, è *in re ipsa*, se solo si considera che nell'attività di simulazione, che ha comportato, è bene ribadirlo, la completa svestizione di un cadavere, vi è il rischio serio e concreto, da un lato, di lasciare più tracce, persino sulla vittima, e, dall'altro, di indirizzare gli investigatori, sin da subito, verso la pista del delitto a sfondo sessuale, come poi è avvenuto.

Non è infatti in alcun modo ipotizzabile che dei violentatori simulino o rendano più evidente una violenza sessuale che hanno già compiuto.

Se si vuole ragionare in termini di logica, senz'altro più coerente e plausibile è la spiegazione che si desume dal racconto di Rudy, che riferisce di un litigio tra la vittima e la Knox legato all'ammancio di soldi, imputato dalla stessa alla sua coinquilina, litigio degenerato velocemente che porta alla morte di Meredith; da qui la simulazione della violenza sessuale, posta in essere, ed è pacifico, soltanto dalla Knox e dal Sollecito, (che non avevano contezza del precedente scambio di affettuosità tra la vittima ed il Guede), nonché la rottura del vetro della stanza della Romanelli, per avvalorare l'ipotesi dell'ingresso di un estraneo nell'abitazione.

Questa infatti è la condotta tipica di un simulatore: alterare la scena per indurre a pensare che si è verificato un fatto diverso - violenza sessuale sfociata nell'omicidio - rispetto a quello che si sa di aver commesso - furto sfociato nell'omicidio.

Ne consegue che, anche in questo caso, l'impugnata sentenza risulta carente e non riesce a vincere le argomentazioni logiche prospettate dalla difesa.

**- La presenza delle tracce di Rudy e l'assenza di tracce degli altri due imputati.**

Rudy, che è quello che ha lasciato più tracce di tutti sulla scena del crimine (su tutti, le feci e l'impronta palmare sul cuscino), non torna con i presunti correi per alterare la scena e cancellare ogni elemento che potesse condurre gli inquirenti alla sua persona.

Il Giudice di primo grado sorvola sull'argomento; quello di secondo grado, invece, prova a rispondere al "*ragionevole dubbio*" posto dalla difesa, ma, ancora una volta, la motivazione risulta *ictu oculi* manifestamente illogica e contraddittoria.

Secondo la Corte territoriale, infatti la simulazione è stata "*posta in essere solo da chi poteva avere reale interesse ad allontanare da sé ogni sospetto (la Knox ed il Sollecito)*" (pag. 39).

Ed ancora, continua il collegio, "*mentre l'odierno imputato non aveva alcuna relazione con quella casa, era precipuo interesse di color che quella relazione ce l'avevano, la Knox che ivi abitava e il suo attuale partner Sollecito, sopprimere ogni possibile riferimento che potesse condurre gli inquirenti alle loro persone, simulando con l'effrazione della finestra e con il tentato furto una entrata in scena di un ignoto assassino per una via diversa dalla porta principale...*".

Sostanzialmente, quindi, assume la Corte che gli altri imputati avessero un interesse maggiore a cancellare le loro tracce, in quanto più stringente era la loro relazione con la casa del delitto.

Ma l'argomento si dimostra decisamente poco logico: del resto proprio la circostanza che i due avessero un rapporto diretto con l'abitazione, nonché con la vittima, avrebbe fatto ritenere assolutamente normale la presenza delle loro tracce.

Si ricorda, infatti, che non è possibile stabilire quando il D.N.A. o, più in generale, il materiale biologico, viene lasciato su un oggetto, riuscendo gli esami biologici sui vari reperti soltanto a dire, peraltro, non sempre in termini di certezza, che vi è stato una relazione con l'oggetto stesso.

Al contrario, è stata proprio l'assenza delle tracce di colei che abitava in quella casa e di colui che la frequentava, essendone il fidanzato, a risultare sospetta e ad indirizzare gli inquirenti verso i due imputati.

Per contro, Rudy, che, diversamente dagli altri due, era estraneo a quella casa, al contrario di quanto ritenuto dalla Corte, aveva un precipuo interesse a far sparire le sue tracce, tracce che, peraltro, era consapevole di aver lasciato, se non altro per essersi attardato nell'abitazione nel tentativo di tamponare le ferite di Meredith con gli asciugamani.

Ed ancora, quanto alla rottura del vetro della finestra, la Corte lo assume come operazione necessaria soprattutto per Amanda Knox, che dà per presupposto che abbia aperto la porta di casa con le chiavi, facendovi entrare anche il Sollecito e il Guede, in quanto doveva simulare l'ingresso di un estraneo.

Tuttavia, anche tale argomento non convince, perché non è affatto provato che la stessa sia entrata in casa utilizzando le chiavi; anzi, le altre coinquiline hanno riferito che la porta d'ingresso era difettosa e che in molte occasioni si era reso necessario farsi aprire dall'interno, senza considerare che avrebbe potuto suonare.

Ma anche tale rilievo è stato del tutto disatteso dalla Corte.

Quanto poi al fatto che *“l'imputato non disponeva di un telefono cellulare, né i coimputati avevano modo di avvertire il Guede della loro intenzione di tornare sul posto”*, è una notazione poco rilevante, non idonea comunque a spiegare perché Rudy non cerca autonomamente di fare ingresso nell'abitazione ovvero non cerchi in qualche modo di contattare i due coimputati.

In conclusione, pertanto, anche con riferimento a codesto ragionevole dubbio posto dalla difesa, la motivazione risulta manifestamente illogica.

**- Il furto.**

Già si è anticipato che il vero ed unico movente dell'omicidio è da rinvenire nel litigio tra la Knox e la vittima legato all'ammanco di soldi.

La Corte di Appello, al contrario, sostiene che *“tale ricostruzione non convince, poiché, a parte i due telefonini, asportati con ogni probabilità, dalla Knox e dal Sollecito, probabilmente per evitare che lo squillo senza risposta dei telefonini di Meredith potesse mettere in allarme le altre coinquiline, non vi è alcuna prova che dalla stanza di Meredith fosse stato asportato denaro o altro”*.

Al contrario, a non convincere è la ricostruzione della Corte che non tiene in alcun conto emergenze processuali ormai pacifiche.

Ed invero, tace il Collegio in ordine al fatto che dalla stanza della Kercher, oltre ai due telefonini, sono state asportate anche le carte di credito.

Sorvola, inoltre, il medesimo Giudicante in ordine al fatto che la Romanelli ha confermato che Meredith aveva già prelevato il denaro necessario per pagare la sua quota per l'affitto, circostanza nota anche alla Knox, la quale peraltro, nel pomeriggio del 1° Novembre 2007 ha avuto modo di rimanere sola in casa, in quanto è acclarato che la Kercher, intorno alle 16,00, ha lasciato l'abitazione.

Ed ancora, minimizza la medesima Corte la circostanza che lo stesso Guede riferisce sin da subito, in sede di interrogatorio in Germania, il particolare dell'ammanco di soldi, arrivando persino a quantificarlo, fattispecie questa che certamente non poteva aver appreso *de relato*, come invece ipotizzato congetturalmente *ope iudicis*.

E' evidente, pertanto, come la motivazione con cui la Corte di assise di Appello ha cercato di argomentare in ordine al furto, oltre ad essere intrinsecamente ed estrinsecamente illogica, non tiene conto dei risultati probatori acquisiti e non riesce a risolvere il ragionevole dubbio che si è posto al riguardo.

**- Le ferite sulle mani del Guede.**

Il Guede riferisce che uscendo frettolosamente dal bagno allertato dalle grida di Meredith, ha avuto una colluttazione con un soggetto, poi riconosciuto in Sollecito, nel corso della quale rimaneva ferito alle mani con un coltello.

Tratto in arresto in Germania, le mani vengono fotografate e mostrano chiaramente delle ferite inferte con arma da punta e da taglio.

Questa difesa, quindi, poneva al Collegio di secondo grado un ulteriore ragionevole dubbio che la versione fornita dal Guede fosse effettivamente veritiera.

Nonostante il dato pacifico la Corte ritiene la spiegazione del Guede non credibile, sul presupposto che *“gli amici Crudo e Maly, con i quali, secondo la sua versione, si sarebbe incontrato la sera stessa dell’omicidio e, secondo quanto riferito dai due, la sera del 2 novembre, non ebbero affatto a notare la ferita, che pure doveva essere fresca ed incerottata”*.

Ci si chiede se non sia illogico ritenere quanto attestato da prove documentali quali le fotografie sconfessato da testimonianze, la cui attendibilità è tutta da dimostrare.

Come si evidenzierà più avanti, infatti, è emerso che tali Crudo e Maly che non ebbero a notare la ferita, hanno reso dichiarazioni manifestamente false con riguardo ad altre circostanze, per cui è evidente che la loro credibilità è minata in radice, avendo potuto gli stessi mentire anche con riguardo a tale elemento.

Il tutto senza considerare che tali ferite, tipiche di chi tenta di difendersi (e non certo di aggredire, del resto anche il Giudice afferma che non vi è alcuna relazione tra Rudy e l’arma del delitto, essendo questo stato compiuto materialmente da altri), interessavano il palmo della mano, e non è affatto scontato che fossero così visibili (per accorgersi di ferite sul palmo è necessario infatti assumere con le mani una posa innaturale).

E’, quindi, evidente che anche sul punto la motivazione della Corte va censurata, dimostrandosi illogica e contraddittoria.

#### **G) Inosservanza o erronea applicazione dell’art. 192, c.p.p.**

##### **Mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta aggravante dei futili motivi.**

Con il quinto motivo di appello, questa difesa denunciava l’assoluta assenza della motivazione del Giudice di prime cure in ordine alla ritenuta sussistenza dell’aggravante dei futili motivi.

La Corte territoriale, dal canto suo, pur dando atto che *“può convenirsi con la difesa che il primo Giudice non ha fornito una specifica motivazione”*, è incorso nello stesso vizio motivazionale, essendosi limitata a fare riferimento *“alla sconcertante gravità”* delle condotte, nonché ad ipotetiche, quanto scontate – in fondo si tratta pur sempre di un omicidio per sgozzamento – *“plurime sofferenze cagionate alla vittima (...) spropositate a fronte di uno stimolo sessuale da soddisfare, per nulla incoraggiato dalla persona offesa”*.



Al riguardo, *in primis*, preme evidenziare che, per tutte le ragioni superiormente esposte, tutt'altro che provato è il movente sessuale - eppure è un rilievo da tenere in considerazione, atteso che la contestata aggravante trae fondamento proprio da questa erronea considerazione.

Ancora una volta, quindi, il dato che dovrebbe essere dimostrato viene utilizzato per provarne degli altri e ciò dà la misura del *modus operandi* seguito dalla Corte, che pervade tutto il provvedimento impugnato.

Ma, in ogni caso, è evidente che il Giudice di appello, fornendo tale sintetica ed apodittica motivazione, non abbia correttamente adempiuto al suo onere di motivare analiticamente le ragioni per le quali ha ritenuto sussistere l'aggravante in commento, essendo insufficiente il ricorso a mere clausole di stile, quali, nella specie, il richiamo generico e ridondante alla gravità del fatto, all'intensità del dolo, ovvero alla sua sproporzione rispetto all'asserito movente, con la conseguenza che anche su questo punto la sentenza impugnata incorre in un errore di diritto censurabile in questa sede.

**H) Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 192, c.p.p.**

**Mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alle c.d. bugie, nonché al silenzio del Guede.**

Quanto riferito da Guede è stato ritenuto *tout cours* inattendibile: *“Insomma, tra le mezze verità a formazione progressiva uscite dalla bocca dell'imputato, i suoi racconti sono stati spesso infarciti di bugie surreali, mentendo anche su minimi particolari (...) tanto da risultarne una versione del tutto incompatibile con la realtà dei fatti come percepiti ed accertati”*.

Si ricorda, a titolo esemplificativo, secondo il Giudicante, non veritiera sarebbe la conoscenza tra Rudy e Meredith;

Non credibile sarebbe, pertanto, il fatto che fosse stata quest'ultima ad averlo fatto entrare in casa.

Parimenti non veritiero risulterebbe che tra i due vi fosse stato un approccio sessuale.

Ancora, non veritiero sarebbe che lui mentre Meredith veniva ferita a morte si trovasse in bagno.

Non veritiero sarebbe che Rudy si sia ferito alle mani nel corso della colluttazione avuta con uno degli aggressori.

Non veritiero sarebbe, altresì, che Rudy abbia cercato di tamponare le ferite con gli asciugamani e via discorrendo.

Si è visto, al contrario, che alcune delle sue affermazioni non solo si sono dimostrate *a fortiori* coerenti e lineari, ma hanno anche trovato piena conferma nelle emergenze processuali (si pensi agli asciugamani).

Le altre, invece, avrebbero potuto essere confermate da alcuni soggetti, che, al contrario, prendendo le distanze dall'imputato, hanno reso dichiarazioni volutamente false o reticenti (tra questi, i c.d. amici di Rudy), ma sul punto si tornerà più avanti.

Ammettiamo per ora, in via meramente ipotetica, che effettivamente il Guede abbia detto il falso.

Ed ancora, la Corte, in modo del tutto analogo al Giudice di prime cure, stigmatizza il ritenuto comportamento reticente di Rudy nell'indicazione dei presunti correi nella fattispecie omicidiaria, nonché la facoltà di non rispondere di cui si è avvalso quando è stato chiamato a rendere *"la funzione di testimone garantito"* nel parallelo processo a carico degli altri due imputati, traendo da detti comportamenti conclusioni inaccettabili: *"l'unica risposta razionale è che il Guede, finché ha potuto, ha taciuto, poiché stante la profonda connessione degli eventi, accusare Amanda e Raffaele, lo avrebbe esposto a più che probabili azioni ritorsive da parte di costoro"*.

Da ciò, emerge chiaramente come la Corte territoriale abbia indebitamente utilizzato le bugie (solo presunte) di Rudy, nonché il suo diritto a non rendere testimonianza nel procedimento connesso per arguire la sua inattendibilità, e pertanto, ai fini probatori, con ciò non riconoscendogli il diritto al silenzio e alla menzogna, che sono espressioni del diritto di difesa, costituzionalmente garantito.

Ed invero, il nostro sistema processuale consente all'imputato il diritto al silenzio, nonché quello di dire il falso (purché ovviamente le proprie dichiarazioni non sconfinino nella calunnia), sancendo espressamente il principio secondo il quale nessuna conclusione può trarsi da dette dichiarazioni false o reticenti, ovvero dalla scelta di non rendere testimonianza, tanto meno, su di esse può farsi discendere la prova della sua penale responsabilità.

In tal senso, unanime è l'orientamento di questa Corte Suprema: *"Il diritto al silenzio (...) comprende il diritto di mentire, non essendo l'imputato un soggetto di prova"* (Cass., Sez. 1, Sent. 03/03/1994, n. 3819; analogamente, Cass., Sez. 1, Sent.

07.11.1983, n. 1885, nonché Cass., Sez. Un., 22.02.1993), il tutto “*senza che da ciò possano derivargli conseguenza negative*” (Cass., Sez. 1, Sent. 29.05.1987, n. 7105).

E' evidente, pertanto, come nel caso di specie, prima il Giudice di prime cure (“*l'unica alternativa è che sia del tutto estraneo ai fatti, ove abbia detto il vero o che abbia commesso l'omicidio, se ha mentito*”), poi il Giudice di appello, che in questo ripercorre lo stesso *iter* logico del primo Giudicante, ha tratto la conclusione della penale responsabilità dell'imputato dalle asserite menzogne dello stesso, disattendendo anche l'orientamento di quella parte (minoritaria) della Giurisprudenza di legittimità che legittima una valutazione delle stesse ai fini di prova, “*ma solo in presenza di univoci elementi probatori di accusa, sicché l'utilizzazione di quelle giustificazioni assume un carattere residuale e complementare*” (Cass., Sez. 6, Sent. 05/04/1987, n. 10411).

Ed invero, secondo questo orientamento “*il comportamento dell'imputato prima, durante e dopo la commissione del reato (e, dunque, anche il comportamento in sede processuale) può essere preso in esame dal Giudice per trarne elementi di prova, ma a condizione che ciò non si risolva nell'inversione della regola sull'onere della prova e che l'esercizio stesso del diritto di difesa - sia pure attraverso la menzogna - non venga sostanzialmente condizionato, il che invece avviene se si afferma che la menzogna difensiva, costituendo prova della verità del fatto dedotto dall'accusa, esonera questa dal provare positivamente il suo assunto*”.

Nel caso in esame, anche a voler aderire a detto orientamento, emerge con chiarezza lampante come il Giudicante di primo grado e di appello, abbia utilizzato le ritenute menzogne dell'imputato per provare la verità del fatto dedotto dall'accusa, dispensando questa dal fornire la prova della bontà dei propri assunti, e, con questo, abbia palesemente invertito l'onere della prova.

Tale *modus iudicandi* costituisce evidentemente un errore di diritto censurabile in questa sede.

## **2) Violazione dell'art. 606, lett. d) ed e), c.p.p.**

### **Mancata assunzione di una prova decisiva e mancanza o manifesta illogicità della motivazione sul punto.**

Nell'interposto appello la scrivente difesa aveva fatto espressa richiesta alla Corte territoriale di riapertura dell'istruttoria dibattimentale, con riguardo ad un testimonianza

che, se assunta, avrebbe potuto ribaltare l'impianto accusatorio acriticamente recepito dal GUP, nonché dalla Corte di Assise di Appello.

Ed infatti, come testé spiegato, la ritenuta inattendibilità del Guede deriverebbe, a dire del Giudicante, dalla circostanza che il suo racconto sarebbe intriso di bugie e mezze verità.

E detto racconto non si ritiene credibile in quanto "sbugiardato" persino dagli amici dell'imputato (su tutti, Alex Crudo, la di lui sorella Sofia, Philip Michael Maly, Mohammad Egbaria, detto M.J.), i quali, chiamati a rendere SIT, non hanno confermato le affermazioni di Rudy circa la sua conoscenza con Meredith, il suo interessamento per la stessa, le ferite riportate sulle mani, i suoi spostamenti la sera del delitto, *et similia*.

Convinta che al contrario Rudy avesse detto il vero, la scrivente difesa ha cercato di contattare tali soggetti per verificarne la loro attendibilità, ma inizialmente senza successo.

Venuti poi a conoscenza che gli stessi erano utilizzatori del *Social Network* denominato "Facebook", si è pensato di fare un nuovo tentativo in tal senso, avvalendosi della collaborazione di una collega di studio, l'Avv. Manuela Saccarelli, la quale, iscrivendosi sul sito internet con l'alias "Veronica Cotto", con un trascorso a Perugia da studentessa risalente al periodo dei fatti, è riuscita a farsi accettare quale "amica virtuale" di uno di costoro, (Mohammad Egbaria, detto M.J.) e ad intrattenere con il medesimo più conversazioni telefoniche, tutte registrate.

Nel corso di tali telefonate, l'Avv. Saccarelli, talvolta "spacciandosi" per sua cugina Martina, ha affrontato più volte l'argomento del "delitto di Perugia" e della conoscenza e della frequentazione di M.J. con l'imputato.

L'esito di tali conversazioni è stato sorprendente, atteso che detto soggetto non solo ha confermato che il Guede, come ha dichiarato sin dall'inizio, reiterando il racconto più volte, nella tarda serata del 01 Novembre 2007, da un certo punto in poi, (vale a dire dalle 11.30 circa in avanti) è stato in sua compagnia, ma che con loro vi erano anche tutti gli altri amici sopra menzionati.

Ne discende che tutti gli "amici di Rudy", i quali "riferiscono di averlo visto solo la sera successiva", nonché lo stesso Egbaria, che afferma e ribadisce "di non averlo visto nei giorni del delitto, ma solo il 24 Ottobre", in sede di sommarie informazioni, hanno clamorosamente mentito.

La palese reticenza e le clamorose menzogne di tali soggetti, peraltro, emergevano già chiaramente dagli atti di causa, dove risulta la testimonianza di Espinilla Martin Carolina che riferisce di aver visto il Guede al Domus nella notte tra il 1° e il 2° Novembre in compagnia di altri ragazzi, ma in alcun modo presa in considerazione né dal Giudice di prime cure, né dalla Corte di Assise di Appello, che ve ne fa riferimento in modo molto vago e generico, senza ritenerla, né concludente, né spia per testare l'attendibilità di coloro che avevano reso dichiarazioni opposte, con ciò che ne deriva in termini di coerenza logica della motivazione di cui all'impugnata sentenza.

In ogni caso, forti di tale acquisito, gli scriventi hanno formulato richiesta alla Corte di Assise di appello, ai sensi dell'art. 603 c.p.p., di rinnovazione parziale del dibattimento, chiedendo espressamente, tra le altre cose:

- l'ammissione del documento sonoro dal quale si evince la conversazione telefonica tra M.J e l'Avv. Manuela Saccarelli, alias Martina;
- la trascrizione di detta conversazione telefonica;
- l'ammissione della testimonianza di Manuela Saccarelli;
- l'ammissione della testimonianza di M.J.

La Corte ha rigettato *tout cours* tutte le richieste, su un duplice presupposto: uno formale, l'altro di merito.

In primo luogo, infatti, il Giudice di appello ritiene inammissibile l'acquisizione di dette prove sul presupposto della sussistenza di una irritualità formale.

In secondo luogo, in punto di merito, la motivazione della Corte è nel senso di ritenere l'acquisizione delle richieste formulate dalla difesa *“assolutamente non necessaria ai fini della decisione”*, in quanto l'escussione dell'Egbaria avrebbe avuto per oggetto *“fatti non decisivi e non direttamente collegati con i delitti oggetto del procedimento”*.

Ed infatti, argomenta la Corte, anche se escusso, il predetto soggetto avrebbe potuto al più ammettere *“contrariamente a quanto dichiarato in sede di indagini, di aver visto l'imputato la notte del 1° novembre 2007”* e null'altro, con la conseguenza che *“anche ad ammettere (...) che la circostanza sia vera, nulla aggiunge o toglie alla credibilità della versione dei fatti fornita dall'imputato, tenuto conto anche delle contrastanti ed opposte dichiarazioni rese da altri soggetti”* (pag. 31).

Un primo rilievo critico al *modus iudicandi* della Corte può ben essere mosso se solo si consideri che Mohammad Egbaria, non dice che l'imputato è stato solo con lui dopo il

delitto, ma “tira in ballo” anche tutti gli altri amici (*Alex Crudo, Sofia Crudo, Philip Michael Maly*), vale a dire tutti quegli altri soggetti che in sede di sommarie informazioni hanno negato, dicendo il falso, la circostanza e che, secondo il ragionamento della Corte, rendendo “*contrastanti ed opposte dichiarazioni*” rispetto a quelle del Guede, l’avrebbero sbugiardato.

L’illogicità della motivazione adottata dalla Corte sul punto, dunque, è chiara ed evidente.

Ma vi è di più.

Se dunque, è acclarato che tutti gli amici del Guede, ripetesi, Alex Crudo, Sofia Crudo, Philip Michael Maly, M. J. e quant’altri, hanno mentito in ordine ad una circostanza che, di per sé poteva apparire anche irrilevante (del resto, ammettere che il Guede è stato in loro compagnia dopo il delitto di certo non poteva costituire un pericolo o una minaccia per costoro essendo la morte della Kercher sicuramente collocabile temporalmente in un momento precedente), allargando il campo, possono aver parimenti detto il falso in ordine anche a tutte le altre circostanze su cui sono stati sentiti, ivi compresa, nodo focale dell’intero processo, la conoscenza tra il Guede e la Kercher.

E questa sì che avrebbe potuto “*aggiungere molto alla credibilità della versione dei fatti fornita dall’imputato*”!

Il motivo delle menzogne e della reticenza di detti individui ci è sconosciuto, ma è lecito supporre che vada rintracciato nel timore di fare ingresso in una situazione, quale un processo penale per reati di tal guisa, che sarebbe potuto diventare ingestibile; del resto si tratta di giovani di vent’anni, studenti in terra straniera, in una condizione precaria ed instabile, senza legami e radicamento con il territorio.

In ogni caso, la circostanza, ripetesi, provata, che i predetti soggetti hanno mentito rende altamente probabile la loro inattendibilità con riferimento a tutte le dichiarazioni dagli stessi forniti agli inquirenti in corso di indagine.

E se così è, considerato che il racconto di Rudy viene liquidato come non credibile, proprio in ragione di quanto riferito dai medesimi, la decisività delle prove richieste dagli scriventi, è *in re ipsa*.

Al riguardo, infatti, questa Suprema Corte di Cassazione ha più volte chiarito che la “*prova decisiva*” è quella “*capace di incidere in modo significativo sul procedimento*

*decisionale seguito dal Giudice e tale da determinare, di conseguenza, una differente valutazione complessiva dei fatti e portare in concreto a una decisione diversa*” (così Cass., Sez. III, 12.07.1999 – 15.10.1999, n. 11807, nonché, *ex pluribus*, Cass., Sez. V, 07.04.1998, Tassini; Cass., Sez. II, 26.04.2000, n. 8106).

Ne consegue che era precipuo dovere della Corte territoriale riaprire parzialmente, anche in un processo celebratosi con rito abbreviato, l’istruttoria dibattimentale.

E ciò, anche magari superando gli eventuali vizi formali riscontrati ovvero ricorrendo ai propri poteri officiosi.

Non si dimentichi, infatti, che la medesima Corte, diversamente dal Giudice di primo grado, ha ritenuto pienamente utilizzabile la conversazione Skipe tra l’imputato e Benedetti Giacomo, argomentando, attraverso il richiamo alla giurisprudenza di Codesta Corte di Cassazione, che *“la registrazione fonografica di un colloqui, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, è prova documentale pienamente utilizzabile (...) trattandosi, in ogni caso, di registrazione operata dal protagonista della conversazione, estranea agli apparati investigativi e pienamente legittimata a rendere testimonianza nel processo”* (Cass., Sez VI, 24 febbraio – 22 aprile 2009, n. 16986)

Ancora una volta, quindi, si riscontra un *error in iudicandi* che si trasmuta, se non altro, in una manifestamente illogica e contraddittoria motivazione della Corte, che, anche con riferimento alla richiamata situazione, ha evidentemente utilizzato “due pesi e due misure”, nella valutazione, squisitamente giuridica, in ordine all’ammissione e all’utilizzabilità delle prove.

**3) Erronea applicazione della legge penale (artt. 132 e 133 c.p.) con riguardo alla misura della pena inflitta; mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul punto.**

La Corte di Assise di Appello di Perugia, dopo aver concesso all’imputato le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle aggravanti, ha determinato la misura della pena da infliggere in anni 16 di reclusione, ravvisando *“...l’indubbia gravità del reato...”* e la pena base massima di 24 anni.

La Corte di Assise di Appello ha determinato, nell’esercizio del potere discrezionale previsto dall’art. 132 c.p., la pena base massima per il reato di omicidio in anni 24 di reclusione.

Sul punto ha assolto all'onere di motivazione semplicemente utilizzando la sola generica espressione indubbia "**gravità del delitto**".

La sintetica motivazione non adempie all'obbligo imposto dalla norma di cui all'art. 132 c.p..

Infatti l'obbligo di motivare dettagliatamente le ragioni poste a fondamento della decisione del Giudice varia a seconda della misura della pena concretamente inflitta, nel senso che quando la pena applicata sia di gran lunga superiore al minimo o quantomeno al medio edittale, come nel caso di specie, sarà sempre necessaria una motivazione analitica, sicchè il Giudice dovrà "**indicare specificatamente e dettagliatamente i motivi della sua decisione con specifico riferimento alle modalità del fatto, alla gravità del danno o del pericolo ed ad ogni altra circostanza relativa alla capacità a delinquere**", non potendosi di contro limitare ad un generico riferimento alla gravità del fatto.

Dovendosi così escludere che per assolvere l'obbligo motivazionale di cui all'art. 132 c.p. sia sufficiente "*...il ricorso a mere clausole di stile...*" (il generico richiamo alla gravità del reato), la sentenza impugnata incorre anche su questo punto, con riferimento alla carenza di motivazione denunciata, in un errore di diritto censurabile in questa sede.


\*\*\* \*\*

Per tutti i motivi sopra esposti,

si chiede che l'Ecc.ma Corte Suprema adita, Voglia **annullare l'impugnata sentenza senza rinvio, ovvero, in subordine, con rinvio**.

Con profonda osservanza.

Perugia, 5 maggio 2010.



Avv. Valter Biscotti

CORTE DI APPELLO DI PERUGIA  
SEZIONE PENALE

Per la comunicazione/affidamento ai sensi dell'art. 514  
C.F.P. al Sig. Procuratore Generale Solo

Perugia, ..... 5-5-2010 .....

IL CANCELLIERE

CANCELLIERE III SECCO  
Francesco Sini